

ATTO DI DENUNCIA – QUERELA

Oggetto: Possibili gravi anomalie riscontrate sull'intero impianto di incenerimento di San Vittore del Lazio nelle sue n.1,2,3 linee esistenti e nel procedimento autorizzativo che sta portando alla realizzazione della n.4 linea di incenerimento.

Il sottoscritto Marco Belli CF: **XXXXXXXXXXXXXXXX** nato a Monte San Giovanni Campano ed ivi residente alla **XXXXXXXXXXXXXXXX** presidente dell'associazione ambientalista Fare Verde Provincia di Frosinone ASP Rep 133632 con Codice Fiscale 03251990606 iscritti al RUNTS con Determina n. G05202

ESPONE QUANTO SEGUE

In sintesi, come successivamente dettagliato sembrerebbe che la n.4 linea di incenerimento dell'Impianto di San Vittore del Lazio sia stata autorizzata dalla Regione Lazio sulla scorta di informazioni mendaci e contraddittorie fornite dalla società proponente (ACEA Ambiente) all'interno del proprio Studio di Impatto Ambientale (S.I.A). Una parte di tali affermazioni, "erronee" e di assai dubbia validità risultano essere riportate fedelmente negli atti autorizzativi andandone ad inficiare la loro presunta validità. Il procedimento autorizzativo della n.4 linea di incenerimento, per quanto paradossale ha tuttavia permesso di verificare che il suddetto Impianto di San Vittore del Lazio **NON sembrerebbe essere un termovalorizzatore**, ovvero un impianto dedicato al recupero energetico, come di fatto autorizzato nel tempo, ma in realtà esso si configurerebbe come un semplice Inceneritore a terra che NON ha alcun ruolo strategico all'interno della gestione dei rifiuti. La differenza tra termovalorizzatore ed inceneritore sarà successivamente precisata, tuttavia appare opportuno evidenziare fin da ora che un termovalorizzatore gode di enormi vantaggi economici e legislativi rispetto ad un inceneritore. Nel caso di specie, il gestore dell'impianto **NON** ha **MAI** provveduto ad accertare la conformità ad operazioni a recupero energetico e l'autorità competente dal canto suo **NON** ha **MAI** provveduto ad alcuna verifica come da Allegato 1 del **D.M. n. 134/2016**. L'autorizzazione concessa ad operazioni di recupero energetico "termovalorizzazione" non solo **NON è conforme alla normativa nazionale** e comunitaria ma di fatto risulta essere arbitraria e del tutto autoreferenziale.

Inverosimilmente sembrerebbe che addirittura l'unico rifiuto trattato da tale impianto nell'ultimo decennio, **NON** poteva essere neanche trattato, in quanto tale rifiuto **DEVE** essere ammesso

esclusivamente ad operazioni di recupero energetico, ovvero a termovalorizzazione e non ad incenerimento. Dalla copiosa documentazione acquisita, tale impianto sembrerebbe **NON essere in possesso di una valida concessione edilizia**, in quanto annullata dal **Supremo Consesso Amministrativo**. La situazione apparsa agli occhi dei tecnici e dei legali nominati dalle associazioni ambientalista Fare Verde Provincia di Frosinone, Terra Nostra, dai Comuni di Rocca d'Evandro (CE), Mignano Monte Lungo (CE), San Pietro Infine (CE), e della Comunità Montana Monte Santa Croce è davvero surreale! A tutto ciò si unisce l'accertato "reiterato mancato rispetto dei limiti di Concessione negli anni" per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, mai verificato e segnalato dalle autorità competenti e dalla presenza di uno scarico delle acque meteoriche abusivo che non risulta in alcuna documentazione depositata alla Provincia di Frosinone.

Il quadro sopra fornito sembrerebbe essere di **rara gravità** e richiede verifiche ed interventi urgenti per quelli che sono i propri profili di competenza, non solo in considerazione dei proventi presumibilmente "illeciti" derivanti da tale attività, ma anche in virtù delle problematiche ambientali e di salute pubblica riscontrabili *in loco*.

PREMESSA

Nel territorio del Comune di San Vittore del Lazio (FR), in prossimità dei Comuni di Cervaro (FR), Cassino (FR), Rocca d'Evandro (CE), Mignano Monte Lungo (CE) e San Pietro Infine (CE) è attivo dal 2002 l'impianto di incenerimento di rifiuti urbani gestito da ACEA Ambiente.. Esso è attualmente composto da n.1,2,3 linee di incenerimento indipendenti autorizzate a "trattare" le seguenti tipologie di rifiuto **(doc. n. 1 - pag.3)**;

- a. combustibile Solido Secondario, descritto con l'acronimo CSS **(CER 19.12.10)**
- b. fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane **(CER 19.08.05)**
- c. scarti della separazione meccanica di polpa da rifiuto di carta e cartone **(CER 03.03.07)**
- d. gli scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica **(CER 03.03.10)**
- e. fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane **(CER 19.08.05)**

Le tre linee di incenerimento esistenti sono state autorizzate con Determinazione A.I.A. n.G00063 del 13/01/2016, come attività IPPC 5.2 allegato VIII, parte II "**Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.....**" **(doc. n. 1 - pag.2)** inoltre ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 10/08/2016 "*Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli **impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e***

assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”, ed ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (“Sblocca Italia”), **costituisce infrastruttura e insediamento strategico di preminente interesse nazionale e contribuisce alla realizzazione di un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati**, garantendo la sicurezza nazionale nell'autosufficienza del ciclo di gestione integrato dei rifiuti, così come richiesto **dall'art. 16 della Direttiva 2008/98/CE (doc. n. 2).**

Come da **catasto rifiuti nazionale**, fonte ISPRA “*Localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Impianti di coincenerimento e incenerimento, anno 2022*” **l'impianto de quo è classificato come impianto di incenerimento dei rifiuti urbani (doc. n. 3).**

(<https://www.catastorifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=gestnazione&aa=2022®id=&mappa=9#p>)

Infine, come da Piano Regionale Gestione Rifiuti, l'impianto esistente è costituito da **tre unità di incenerimento con recupero energetico derivante dal trattamento dei rifiuti urbani (doc. n. 4 - pag.64)**. Esso viene definito al paragrafo 2.1.6 “*Caratteristiche degli impianti di incenerimento nel Lazio*” **l'unico impianto di incenerimento con recupero di energia nella ragione Lazio (doc. n. 4 - pag.64)**. Per quanto sopra riportato l'impianto esistente è di fatto un **impianto di incenerimento di rifiuti urbani, cosa incredibilmente negata in maniera reiterata dalla società ACEA Ambiente per tutta la durata del procedimento autorizzativo della n.4 linea di incenerimento.** Il motivo di tale diniego, potrebbe essere riconducibile al fatto che per poter considerare l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani alla stregua di un'operazione di recupero energetico, l'efficienza energetica deve raggiungere la soglia prevista dal vigente **Allegato 1 del D.M. n. 134/2016** in applicazione della così detta “formula R1”.

FATTO

(PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO LINEA N.4 DI INCENERIMENTO)

Con la **Determinazione del 12 luglio 2022 n. G09041** è stato espresso parere positivo da parte della Regione Lazio (autorità competente) alla costruzione di **una quarta linea di coincenerimento** che consente di bruciare ulteriori 186.000 t/a di rifiuti. Con successiva **Determinazione A.I.A. n.G14621 del 26/10/2022** e **Determinazione. PAUR n.G14844 del 28/10/2022** l'ente preposto autorizza la proposta di progetto ***"Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea", nell'ambito del Procedimento PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Registro elenco progetti n. 066/2020"***.

Le motivazioni addotte all'opera da parte della società proponente sono un “**adeguamento dell'esistente impianto**” attraverso la realizzazione di una n.4 linea di incenerimento che verrà esercitata secondo una logica di “**mutuo soccorso**” tra le 4 linee a cause di **esigenze di manutenzione straordinaria** sulle n.1,2,3 linee esistenti. L'adeguamento consiste nella realizzazione di una nuova linea produttiva completa – IV Linea – avente capacità nominale e caratteristiche tali da trattare la suddetta quantità di fanghi (tipologia fanghi: essiccati) e che sia in grado di sopperire alle durate prolungate di fuori servizio, richieste per la manutenzione straordinaria delle tre linee esistenti, previste nei prossimi anni. La nuova installazione sarà integrata con il complesso esistente, in modo da realizzare un unico polo impiantistico. (doc. n. 5 - pag.59). La nuova ed ulteriore linea di coincenerimento, al fine di garantire “costantemente” la capacità complessiva di trattamento prevista dalla proposta di PRGR (450.000 tonnellate), dovrà non solo essere in grado di trattare **50.000 tonnellate/anno di fanghi**, ma di poter trattare anche **136.000 tonnellate/anno di CSS**, al fine di dotare il polo di termovalorizzazione di adeguata riserva impiantistica come di seguito riportato:

“ACEA Ambiente S.p.A. (gruppo ACEA), in qualità di gestore del sito di termovalorizzazione e recupero energetico da CSS nel comune di S. Vittore (Fr), intende realizzare **interventi di adeguamento dell'esistente impianto** con una quarta linea, da aggiungere alle tre esistenti. Tutti gli interventi di adeguamento in progetto saranno in linea con le previsioni di sviluppo stabilite dal recente aggiornamento del PRR (Piano Regionale Rifiuti) per il ciclo dei rifiuti, il quale prevede che l'impianto possa ricevere, oltre al CSS nella quantità stabilita di **397.200 t/a, 50.000 t/a di fanghi biologici provenienti dalla depurazione delle acque reflue urbane.**” (doc. n. 5 - pag.6)

“Pertanto, la nuova ed ulteriore linea di coincenerimento, al fine di garantire “costantemente” la capacità complessiva di trattamento prevista dalla proposta di PRGR (450.000 tonnellate), dovrà non solo essere in grado di **trattare 50.000 tonnellate/anno di fanghi, ma di poter trattare anche 136.000 tonnellate/anno di CSS, al fine di dotare il polo di termovalorizzazione di adeguata riserva impiantistica.** Fissata la capacità di trattamento complessiva (**450.000 ton/anno**) si propone, in sintesi, la realizzazione di una nuova linea da 186.000 ton/anno, che verrà esercitata in condizioni di carico termico nominale continuo o altre condizioni di carico, secondo una **logica di “mutuo soccorso”** tra le 4 linee di cui sarà costituito il polo impiantistico. La realizzazione della nuova linea permetterà al Gestore di non interrompere il flusso di rifiuti in occasione delle manutenzioni e/o delle attività di revamping delle altre linee, garantendo il funzionamento costante e contemporaneo di n. 3 linee di coincenerimento, e permetterà contemporaneamente di adeguare nel tempo ogni singola linea di coincenerimento esistente al progresso tecnologico, con la necessaria turnazione, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei presidi ambientali e di recupero energetico. La riserva consentirà anche di evitare emergenze “ambientali” sull'intera filiera del recupero dei rifiuti nel caso di fermi accidentali non programmati. La realizzazione della nuova linea permetterà di soddisfare completamente il

*fabbisogno regionale anche con riferimento alle fasi di picco, **per poi garantire il progressivo decremento che solo nel 2025 risulterà inferiore a 400.000 tonnellate** (doc. n. 5 - pag.8).*

Tali motivazioni sono riportate sia nella **Determinazione V.I.A. n. G09041 del 12 luglio 2022 (doc. n. 6 - pag.4)** che nell'**interrogazione a risposta scritta n. 53 10/01/2024** della Regione Lazio per mano del Direttore Regionale **(doc. n. 28 - pag.4)** In sintesi, da quanto presentato dalla società proponente in fase istruttoria e come da atti autorizzativi si evince che la **n.4 linea di incenerimento** è

- un **adeguamento dell'impianto esistente**, integrata nello stesso complesso, in modo da realizzare un unico polo impiantistico.
- **di mero supporto** a causa di esigenze di manutenzione straordinaria delle tre linee di incenerimento esistenti andando a sopperire all'eventuale **temporaneo** "deficit impiantistico" con una logica di mutuo soccorso
- **necessaria** al fine di garantire "costantemente" la capacità complessiva di trattamento prevista dalla proposta di PRGR (450.000 tonnellate), dovrà non solo essere in grado di trattare 50.000 tonnellate/anno di **fanghi (CER 19.08.05)**, ma di poter trattare anche 136.000 tonnellate/anno di **CSS (CER 19.12.10)**, al fine di dotare il polo di termovalorizzazione di adeguata riserva impiantistica. Si evidenzia che tale presunta necessità è emersa antecedentemente l'avvio dei lavori del **Termovalorizzatore di Roma**, rendendo tale proposta obsoleta e di dubbia necessità considerando il vigente P.R.G.R.

La **Determinazione V.I.A. n. G09041 del 12 luglio 2022 (doc. n. 6 - pag.43)**, chiarisce un aspetto fondamentale, ovvero che la n.4 linea di incenerimento, **nel primo periodo di esercizio potrà essere utilizzata unicamente per sopperire alle esigenze di manutenzione e revamping delle tre linee esistenti**, così da garantire la continuità della gestione dei rifiuti in coerenza con il quadro programmatico del PRGR **(che può essere quantificato in un minimo di un anno)**. Quanto riportato nella suddetta determina appare contraddittorio con quanto motivato dalla società proponente, la quale lascia intendere maniera inequivocabile che la n.4 linea di incenerimento sarà esclusivamente di supporto. Il **Direttore Regionale Vito Consoli**, come da documento "*Interrogazione a risposta scritta n.53 10/01/2024 Regione Lazio - Cons. Zeppieri*" **in contrapposizione** a quanto autorizzato e sopra riportato asserisce invece che **"Non è previsto, né permesso il funzionamento in contemporanea delle n.1,2,3,4 linee di incenerimento"** cosa alquanto dubbia visto che il vincolo temporale **"nel primo periodo"** associato alla funzione di support alle n.1,2,3 linee di incenerimento **(doc. n. 28 - pag.10)**.

Come da atto autorizzativo **Determinazione V.I.A. n. G09041 del 12 luglio 2022**, il supporto della n.4 linea di incenerimento è considerato come una fase prettamente transitoria, in quanto

successivamente al revamping delle tre linee di incenerimento esistenti, la n.4 linea potrà essere esercitata in parallelo con le tre linee di incenerimento esistenti!

1. **ERRONEA CLASSIFICAZIONE DELL'AREA DI INTERESSE AI SENSI DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA (P.R.Q.A.) COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA SOCIETA PROPONENTE E ATTI AUTORIZZATIVI (DET. N. G09041 DEL 12 LUGLIO 2022) - VIOLAZIONE DELL'ART. 22 D.LGS. 152/2006, VIOLAZIONE DEL P.R.Q.A. E DELLE NORME DI ATTUAZIONE (ART. 1,10,14,35), NONCHÉ DEL DIRITTO DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE UMANA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 16 DEL D.LGS 152/2006.**

I riferimenti normativi fondamentali per la VIA sono, a livello di Unione europea, la direttiva 2011/92/UE e, a livello nazionale, il D.lgs. n. 152/2006 (artt. 4-10, 19-29 e 30-36).

La disciplina della VIA richiama espressamente obiettivi generali di carattere sanitario ed ambientale, connotando la stessa quale strumento idoneo a perseguire tali obiettivi in relazione alla realizzazione di determinati progetti “impattanti”.

Il contenuto dello **studio di impatto ambientale** prevede *ex lege* (descrizione del progetto e delle misure limitative, riduttive e compensative; dati essenziali per la valutazione; descrizione delle principali alternative, compresa la «alternativa-zero»; elaborazione di un progetto di monitoraggio). **Allo studio deve essere allegata una sintesi non tecnica che consenta al pubblico di comprendere il progetto ed il suo possibile impatto ambientale e quindi di intervenire in modo informato e coerente (art. 22, D.lgs. n. 152/2006).**

Come da elaborato IO45PD RO10 O “*sintesi non tecnica*” al paragrafo 3.1.3 “COERENZE DEL PROGETTO CON LA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE” (doc. n. 5 - pag.28) la società proponente **riporta in maniera erronea e contraddittoria a quanto stabilito dal P.R.Q.A vigente** che l'area in oggetto risulta ricadere all'interno della **zona C del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria** (P.R.Q.A), nella quale ricadono i comuni a basso rischio di superamento di legge. Tale affermazione è riportata anche nella **Determinazione V.I.A. n. G09041 del 12/07/2022 (doc. n .6 - pag.34).**

Come da P.R.Q.A. e sottolineato dalla provincia di Frosinone “Nota Provincia di Frosinone Prot. n. 7702 del 08/03/2021” (doc. n. 7 - pag.4) il Comune di San Vittore del Lazio risulta classificato **in classe 1 per PM10** secondo il DGR 536 del 1/09/2016, **pertanto l'area in oggetto si configura come “AREA DI RISANAMENTO ” e NON come zona a basso rischio di superamento dei limiti di legge per la protezione della salute umana (D.Lgs n.155/2010).**

Di fatto, questo errore, così come molti altri successivamente riportati, oltre che ad impedire al pubblico di comprendere il progetto ed il suo possibile impatto ambientale e di intervenire di conseguenza in modo informato e coerente, come da art. 22, d.lgs. n. 152/2006, rappresenta chiaramente un pericolo per la salute umana e l'ecosistema visto che la nuova installazione in fase di esercizio causerà un aumento delle emissioni in atmosfera e della deposizione degli inquinanti al suolo, come dichiarato nella Determinazione V.I.A. n.G09041 del 12/07/2022 (doc. n.6 - pag.18).

Quindi, non solo l'area di intervento in oggetto si presenta già allo stato attuale come area di risanamento ma le emissioni in atmosfera in seguito all'installazione della n.4 linea porteranno ad un inevitabile peggioramento dello stato della qualità dell'aria a causa dell'aumento delle emissioni.

Come da documentazione ARPA Lazio **“Valutazione della Qualità dell’Aria”**, nel biennio 2021 (doc. n. 8) – 2022 (doc. n. 9) il Comune di San Vittore del Lazio è stato oggetto di **68 e 74 superamenti dei limiti di PM10 per la tutela della salute umana ai sensi del D.Lgs 155/2010**, con un valore medio di PM2.5 prossimo al valore massimo *ex lege*.

Si ritiene pertanto che la realizzazione della n.4 linea di incenerimento, da realizzare in un’ ”**AREA DI RISANAMENTO**”, dove il numero di superamenti dei limiti dei PM10 risulta essere già superiore a quanto stabilito dal D.lgs. 155/2010 per la protezione della salute umana, **sia in palese violazione con quanto stabilito dal P.R.Q.A oltre a costituire un serio pericolo per l’ambiente e per la salute umana!**

Il Piano di Risanamento della Qualità dell’aria della Regione Lazio, in conformità agli **art. 9 e 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155** (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e successive modifiche, stabilisce norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Le azioni e misure previste nel suddetto Piano tengono conto:

- a. della deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2018, n 643 (Aggiornamento della Delib. G.R. n. 459/2018 di “approvazione dello schema di accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Lazio”);
- b. del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141;
- c. del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC); d. del regolamento regionale 23 dicembre 2020, n. 30 (Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6, lettere a), b), c), d), g), h)

ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici)

Di fatto, il P.R.Q.A. prevede il risanamento della qualità dell'aria per i Comuni di classe 1 e 2, ovvero quelli caratterizzati da un elevato rischio di superamento dei limiti per almeno un inquinante. L'obiettivo di tale piano NON è limitato al puro mantenimento dello status della qualità dell'aria, peraltro **pericolosamente scadente** nell'area considerata, ma di garantire il ripristino della qualità dell'aria a valori accettabili e nei limiti del D.Lgs 155/2010.

Essendo stato il suddetto Piano adottato con **Deliberazione del Consiglio Regionale 5 ottobre 2022, n. 8 e BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 88 del 25/10/2022** e quindi antecedente la data di pubblicazione del **P.A.U.R. Determinazione n. G14844 del 28/10/2022**, ritiene pacifico che tale determinazione sia stata rilasciata NON solo in difformità del P.R.Q.A ma anche in palese violazione degli Art. 10, 14 e 35 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti e di seguito riportate.

Art.1 del suddetto piano stabilisce infatti che *“Il Piano di Risanamento della Qualità dell'aria della Regione Lazio stabilisce norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera”*.

Art.10 comma c, delle Norme Tecniche di Attuazione (**Compiti autorità competente al rilascio AIA**) stabilisce *“la verifica che le nuove emissioni non concorrano ad incrementare significativamente il livello di concentrazione degli inquinanti nel territorio e comunque non conducano ad uno stato della qualità dell'aria prossimo o eccedente ai limiti di legge e non vanifichino le azioni di risanamento stabilite dal presente piano”*.

Art.14 comma 3 (**Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti residenziale ed industriali**) vieta l'installazione di nuovi impianti che abbiano punti di emissione in atmosfera e nuovi punti di emissione in impianti esistenti se non sono previste misure compensative (come riduzione di emissioni esistenti, cessione di energia termica a terzi con conseguente dismissione di punti di emissione di altre utenze, aree verdi) localizzate prioritariamente nella medesima area comunale e comunque all'interno della stessa zona in cui ricade il comune ai sensi dell'Art.3. Le misure compensative da valutare in ambito istruttorio dovranno essere specificatamente calibrate sulla tipologia di inquinante, per cui ai sensi del D.Lgs 155/2010 è stato riscontrato il superamento nel comune di ubicazione dell'impianto.

Art.35 comma 2 (**Efficacia delle disposizioni**), stabilisce che dalla data di adozione del Piano NON possono essere rilasciate autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati in contrasto con le presenti norme, con le finalità del piano o che possano compromettere gli obiettivi del Piano.

Per quanto sopra esposto e successivamente riportato, l'intero iter autorizzativo si fonda sull'erronea classificazione del Comune di San Vittore del Lazio secondo il vigente P.R.Q.A., in violazione con

qualsiasi garanzia di tutela della salute, dell'ambiente e dell'ecosistema, diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione oltre che requisiti fondamentali per il rilascio di qualsiasi atto autorizzativo come stabilito dalla normativa nazionale ed europea di settore.

2. DIFFORMITÀ ED ANOMALIE NELLA DETERMINAZIONE V.I.A. N. G09041 DEL 12 LUGLIO 2022 A RECEPIMENTO DI QUANTO DICHIARATO NELLO STUDIO IMPATTO AMBIENTALE PRODOTTO DA ACEA AMBIENTE

La Determinazione V.I.A. n. G09041 del 12 luglio 2022 presenta diverse anomalie e difformità di cui molte riconducibili alla documentazione “Studio di Impatto ambientale” (S.I.A.) redatta e pubblicata dalla società proponente. Nel dettaglio:

a) QUALITÀ DELL'ARIA

L'elaborato IO45PD RO1O “*Sintesi non tecnica*” riporta una classificazione dell'area in questione **difforme** rispetto al vigente P.R.Q.A (doc. n. 5 – pag.28). Nelle “**Conclusioni**” dello stesso elaborato, addirittura si asserisce che “*l'analisi del quadro ambientale ha rivelato l'assenza di criticità in termini di qualità dell'aria*”, (doc. n. 5 – pag.60) di fatto **contravvenendo a tutto quanto stabilito nello stesso P.R.Q.A** Non solo, “*le simulazioni delle ricadute al suolo di inquinanti dal camino, anche se eseguite con ipotesi estremamente conservative, non hanno ad esempio evidenziato possibilità di compromissione dello stato di fatto dell'area di studio*” (doc. n. 5 – pag.60). Quanto dichiarato dalla società proponente a Giugno 2020, data di pubblicazione del S.I.A., **si contrappone in maniera netta non solo con quanto precedentemente illustrato rispetto al P.R.Q.A. ma anche con quanto dichiarato da ARPA Lazio con propria nota in data 11 Luglio 2022.** Infatti, successivamente alla conclusione della Conferenza dei servizi indetta per la realizzazione della n.4 linea di incenerimento e più precisamente il giorno precedente la pronuncia di compatibilità ambientale, avvenuta con **Determinazione n. G09041 del 12 luglio 2022, ARPA Lazio evidenzia il fatto che le concentrazioni giornaliere del PM10 nella Valle del Sacco eccede i limiti in diverse aree** dichiarando testualmente quanto segue “*Aver scelto per l'area in studio come rappresentativo il valore dei superamenti registrati a Cassino nel 2019 la configura come area già in superamento*” (doc. n. 10 - pag.7). Inoltre la stessa ARPA Lazio **evidenzia nello stesso documento delle anomalie tecniche inerenti la procedura di calcolo degli inquinanti eseguita dalla società proponente,** come di seguito riportato “*Fermo restando quanto sopra, si fa presente all'AC che la procedura tecnica 2 allegato 2 richiederebbe l'interpolazione oraria dei valori di concentrazione misurati dalle stazioni fisse per i diversi inquinanti, in modo da poter computare correttamente il fondo anche per gli standard di breve periodo e quantificare gli impatti come differenza dei superamenti dei valori limiti orari/giornalieri prima e dopo la messa in esercizio dell'impianto. Inoltre, l'interpolazione sarebbe richiesta su ogni cella del dominio considerato in modo che il fondo sia rappresentato da un campo di concentrazione e non da un unico valore su tutta l'area. Si rimarca infine che*

aver scelto come valore di fondo per i superi del PM10 quanto registrato a Cassino nel 2019 configura l'area dell'impianto come area di risanamento.” (doc. n. 10 - pag.8). In sintesi, ARPA Lazio sottolinea e rimarca il fatto che i calcoli effettuati dalla società proponente, nonostante presentino delle inesattezze dal punto di vista tecnico, siano irrilevanti ai fini della caratterizzazione delle emissioni in quanto l'area in oggetto si configura già come “AREA DI RISANAMENTO”. Non sembrerebbe esserci alcun dubbio che quanto documentato e dichiarato da ACEA Ambiente per ciò che concerne la qualità dell'aria NON è rappresentativo dell' area in questione.

Nel Comune di Cassino è presente la stazione di monitoraggio ambientale gestita da ARPA Lazio, la più vicina all'impianto. Anche il Comune di Cassino così come il limitrofo Comune di Cervaro, ricadono in “Classe I” del P.R.Q.A. Tali Comuni distano solo poche centinaia di metri dall'impianto in questione ed è lecito ipotizzare che le emissioni di tale impianto abbiano un impatto “diretto” sulla qualità dell'aria registrata in tali Comuni.

La Determinazione V.I.A. n. G09041 del 12 luglio 2022, “Quadro programmatico” riporta l'erronea classificazione dell'area in questione, indicandola come Zona C (comune a basso rischio di superamento dei valori e per i quali sono previsti provvedimenti tesi al mantenimento della qualità dell'aria) (doc. n. 6 - pag.34). Nello stesso atto autorizzativo (doc. n. 6 - pag.16) nonostante l'autorità competente riporti in maniera fugace che l'area in questione appartiene alla classe 1 della nuova zonizzazione, corrispondente alla classe con maggiore criticità in termini di superamenti dei limiti di legge, in maniera davvero singolare e contraddittoria a quanto asserito, l'ente autorizzativo invece di soffermarsi sul fatto che l'area in questione necessiti di azioni mirate al risanamento, cosa impossibile visto che nel caso di specie la n.4 linea di incenerimento comporterà un aumento delle emissioni in atmosfera come descritto nello stesso atto autorizzativo (doc. n. 6 - pag.18.) si limita a sottolineare che le medie complessive di 2 soli inquinati, il PM10 e l'NO₂ si mantengono su livelli inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente (peraltro valori medi ottenuti da dati rilevati da Centraline che non fanno parte della rete ARPA Lazio), tralasciando inspiegabilmente il fatto che a San Vittore del Lazio nel 2021 e 2022 ci siano stati rispettivamente ben 68 e 74 superamenti dei limiti di PM10 in violazione del D.Lgs 155/2010. (doc. n. 8 e n.9). Appare illogico e contraddittorio, per quanto stabilito dal P.R.Q.A, dichiarare che un Comune classificato come “AREA DI RISANAMENTO” sia privo di criticità ambientali. Si ritiene che il concetto di ripristino è intrinseco nella definizione di “RISANAMENTO”.

b) AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

Sempre nella suddetta determinazione V.I.A., l'ente autorizzativo descrive l'area di interesse progettuale evidenziando la presenza del Fosso Castagna, limitrofo all'impianto in oggetto. Inoltre, evidenzia la presenza del Fiume Peccia che poco a valle delle Ferrovie, riceve in destra le acque del

Fosso castagna. **(doc. n. 6 - pag.20)**. Il Fosso Castagna è un corso di acqua pubblica ex art.142, comma 1 lettera c) del D.lgs. 42/2004 s.m.i. come risulta:

- dall'estratto mappa catastale del Foglio 18 del Comune di San Vittore del Lazio nel quale il corso d'acqua risulta rilevato
- dall'estratto di mappa del vigente Piano territoriale Provinciale Generale (PTPG) della Provincia di Frosinone nel quale il Fosso Castagna risulta cartografato, rilevato e censito quale corso d'acqua pubblica

Il suddetto corso risulta inoltre essere di competenza del Consorzio Valle del Liri. Oltre ad essere censito come corso di acqua pubblica, per quanto dichiarato dalla stessa società proponente il Fosso Castagna risulterebbe essere **affluente di primo ordine** del Fiume Peccia, corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche e sottoposto al **vincolo paesaggistico** di cui all'art. 142, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 42/2004 **(doc. n. 11 - pag.75)**. Con sentenza **T.A.R. Lazio n. 5321/2022**, entro la fascia di rispetto di 150 metri opera un *“vincolo di inedificabilità assoluta, posto a protezione del corso dell'acqua e funzionalizzato proprio ad evitare costruzioni in tale area particolarmente vulnerabile sotto il profilo paesaggistico”*. Non solo: come ribadito anche dalle norme regionali, *“sono da considerare sottoposti a vincolo paesaggistico i corsi d'acqua iscritti negli elenchi provinciali e gli affluenti del primo ordine (affluenti diretti)”*. La Tutela delle sponde di corsi di acque pubblica per una fascia di 150 metri ciascuna, si applica *ex lege* e non abbisogna di alcuna ricognizione o dichiarazione resa nell'ambito della pianificazione paesaggistica, e neppure del formale inserimento nei registri pubblici (Cons. di Stato n.3264/2014 e n.657/2002). Ne consegue che è vietata ogni modifica dello stato dei luoghi nella fascia di 150 metri dalle sponde del suddetto corso d'acqua. L'articolo 96 del regio decreto 25 Luglio 1904 n. 523 del testo unico sulle acque pubbliche prevede l'inedificabilità nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua. Quanto sopra dichiarato e riportato anche nelle integrazioni al parere **NEGATIVO** di competenza del Comune di San Vittore del Lazio **(doc. n. 37 - pag.4)**.

c) CARATTERIZZAZIONE SISMICA

Nella suddetta determinazione V.I.A., l'ente autorizzativo riporta che con la vigente classificazione Sismica della Regione Lazio (D.G.R. n.387 del 22/05/2009) il Comune di San Vittore del Lazio (FR) è classificato nella Zona sismica I, alla quale corrisponde un valore dell'accelerazione orizzontale di picco su suolo rigido compreso tra 0.25g e 0.278 g (**valore massimo per il Lazio**) **(doc. n. 6 - pag.23)**, **contraddicendo** quanto invece riportato nell'elaborato S.I.A. IO45PD RO1O O “PARTE 1 E 2 – INTRODUZIONE E QUADRO PROGRAMMATICO” dove in maniera **erronea** si sostiene che l'area in questione **NON** ricade in aree a rischio sismico elevato **(doc. n. 12 - pag.17)**. Il rischio

sismico elevato costituisce **VINCOLO PENALIZZANTE** per gli impianti localizzati in tale area come da Piano Regionale Gestione Rifiuti e merita considerazioni di attenzione progettuale.

d) PAESAGGIO

Sempre nella suddetta determinazione V.I.A. si riporta che in fase di esercizio la n.4 linea di incenerimento comporta un'alterazione della struttura del paesaggio ed una modifica delle condizioni percettive; tuttavia, questo appare irrilevante in quanto dall'analisi svolta dalla società proponente il sito interessato dall'intervento abbia complessivamente una sensibilità paesaggistica bassa (doc. n. 6 - pag.29). Non solo, si asserisce che “le aree prescelte sono state individuate in zone **NON di particolare pregio, in modo da evitare danneggiamenti al paesaggio**”. Quanto dichiarato, tuttavia si pone in netta contrapposizione con il parere di competenza rilasciato dalla Provincia di Caserta, distante solo qualche centinaio di metri dall'impianto in questione **(doc. n. 13)**. La contigua Provincia di Caserta di fatto, con proprio **parere negativo**, evidenzia che tale proposta si pone in contraddittorio con le previsioni del PTCP relative all'area territoriale provinciale contigua a quella interessata, che parlano di **“area ad elevata naturalità ed a preminente valore paesaggistico** . Anche le considerazioni inerenti l'incidenza ambientale sembrano alquanto inappropriate e contraddittorie per un Comune in Classe 1 secondo il P.R.Q.A. *“le componenti naturali, fisiche e relative ad atmosfera e rumore, presentano un grado di impatto che complessivamente è assente/ non significativo o mitigato”* **(doc. n. 6 - pag.30)**.

e) SALUTE PUBBLICA

Come riportato nella suddetta determinazione V.I.A, per quanto riguarda la delicata questione inerente la “SALUTE PUBBLICA, si dichiara in maniera **inverosimile** ***“che per la maggiorana delle specifiche patologie esaminate, si osserva una rilevante riduzione nel tempo dei tassi di incidenza”***. Non solo, l'analisi dei risultati ottenuti attraverso le simulazioni, ha evidenziato che l'entità delle ricadute del termovalorizzatore è mediamente bassa per tutti gli inquinanti simulati **(doc. n. 6 - pag.30 e 31)**. Lo studio ERAS realizzato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio (2023) evidenzia invece **un aumento dei rischi di ospedalizzazioni per malattie respiratorie**, in particolare broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO) **tra tutti i residenti a seguito dell'attivazione di impianti di termovalorizzazione**, con un rischio più elevato nelle aree ad alta concentrazione stimata di PM10, contravvenendo nettamente con quanto sopra dichiarato **(doc. n. 14 - pag.3)**. Inoltre, dalle analisi effettuate da laboratorio di analisi accreditato a Febbraio 2024, su campioni di materiale organico ed inorganico prelevato nelle vicinanze dell'impianto, come olio d'oliva,

latte di capra, patate, rosmarino, uova, licheni, acque sotterranee e terreno superficiale, emerge una massiccia presenza di inquinanti, come **metalli pesanti** (piombo, rame) ed **Idrocarburi Policiclici Aromatici**, tutti oltre il valore limite stabilito dal Regolamento (CE) 915/2023. Le concentrazioni di **diossina** risultano essere prossime al valore limite nel latte di capra ed olio d'oliva **(doc. n. 15)**. Infine, come da Verbale I Conferenza dei Servizi, 01/07/2021 **(doc. n. 38 – pag.12)** il **Sindaco di San Vittore del Lazio**, l'Avv. Bucci evidenzia come lo studio epidemiologico, le valutazioni e verifiche di ottemperanza del Piano di monitoraggio degli inquinanti persistenti e l'effetto cumulativo associato alle matrici ambientali non siano mai state fornite **nonostante** oggetto di precedente prescrizione come da pag. 25,26 e 27 ai punti 21,22,25 e 26 della da **Determinazione V.I.A. n. G06936 del 17/05/2017** **(doc. n. 39)**.

f) FATTORI ESCLUDENTI

Contrariamente a quanto dichiarato nel S.I.A. dalla società proponente **(doc. n. 12 -pag.75)** per quanto riguarda l'assenza di **usi civici**, il Comune di San Vittore del Lazio nel documento *“Memorie ed Integrazioni ai pareri del Comune di San Vittore del Lazio del 30/06/2021 - prot. n° 3788”* evidenzia la **NON Titolarità/disponibilità dell'area interessata dagli interventi e variante urbanistica** **(doc. n. 16 - pag.1)**. Non solo come da pag.2, comma 2 del parere di competenza “negativo” rilasciato dalla Ministero della cultura (Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Provincia di Frosinone e Latina) “ai fini della tutela paesaggistica, l'area d'intervento in relazione a porzione di viabilità esterna di progetto, interessante parte delle particelle 186 e 378 del foglio catastale n°18 **sono gravate da uso civico** (demanio collettivo), per cui anche se non cartografate tali nel P.T.P.R. approvato , sono comunque sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 2 delle N.T.A. del P.T.P.R. ed art. 142 c. 1 lettera h) del D.Lgs.42/'04” **(doc. n. 40)**. Ovvero alla data della presentazione del progetto, la società proponente oltre a **NON** aveva la **Titolarità/disponibilità dell'area interessata dagli interventi e variante urbanistica**, dichiara nel proprio S.I.A., in difformità a quanto evidenziato dalla Soprintendenza, **l'assenza di aree gravate da uso civico**. Ciò trova ampia conferma nella nota ACEA Ambiente prot. n. 0004865/21/MPDF/rv **(doc. n. 41)** *inviata al Comune di San Vittore del Lazio due mesi dopo la I Conferenza dei Servizi*.

Per ciò che concerne la localizzazione, come da P.R.G.R. costituisce fattore escludente la vicinanza di impianti ad opere sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi nel raggio di 1000 metri. **A circa 600 metri dista la Scuola dell'infanzia loc. San Cesareo (Comune di San Vittore del Lazio) ed a circa 1000 metri la Scuola primaria Porchio-Macerina del Comune di Cervaro. Ben due scuole nel raggio di circa 1000 metri!** **(doc. n. 12 – pag.18)**. Come ribadito dalla stessa Regione Lazio con Nota prot. reg. 780667 del 2.10.2019 a Roma Capitale, i fattori escludenti per ciò

che concerne la localizzazione hanno valenza di vincolo e valgono sia per nuovi impianti che per le modifiche sostanziali agli impianti stessi (doc. n. 11). L'ente autorizzativo ignora completamente tale documento asserendo che i fattori escludenti valgono solo per nuovi impianti (doc. n. 28 – pag.5). Premesso che tale affermazione è riportata in un Allegato del P.R.G.R. e più precisamente nell'Allegato A del paragrafo 1.2.1 **“criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali”** e **NON** nel documento principale, quanto riportato è in palese contraddizione con quanto comunicato a Roma Capitale dallo stesso ente. Ciò premesso, come dichiarato dallo Direttore Regionale, la n.4 linea di incenerimento si fonda sulla **Determinazione A.I.A. n.G14621 del 26/10/2022 e Determinazione PAUR n.G14844 del 28/10/2022** indipendente rispetto all'impianto esistente (doc. n. 28 – pag.10) per il quale è stato recentemente avviato il riesame dell'A.I.A (Determinazione n.G00063 del 13/01/2016). La stessa ARPA LAZIO ribadisce più volte nell'ambito della Conferenza dei servizi per la quarta linea che in tale procedimento si è valutata esclusivamente la n.4 linea di incenerimento (doc. n. 30 – pag.2). Visto che la quarta linea di incenerimento è stata autorizzata con separata A.I.A. (Determinazione n.G14621 del 26/10/2022), rispetto alle n.3 linee di incenerimento (Determinazione G00063 del 13/01/2016) essa è di fatto un nuovo impianto, soggetto quindi a fattori escludenti come da Piano Regionale Gestione Rifiuti (P.R.G.R.). È impossibile che uno stesso impianto sia dotato di due A.I.A.

g) NEGATA PRESENZA DI AREE RETE NATURA 2000 IN PROSSIMITA' DELL'OPERA

Nella determinazione V.I.A si segnala la presenza della **ZSC “Monti di Mignano Monte Lungo”** (IT8010017) ad una distanza di circa **2,2 km rispetto all'area di intervento (doc. n. 6a - pag. 35).** Tuttavia, come da S.I.A. (doc. n. 12 – pag.15), la società ACEA Ambiente **NON** segnala la presenza nelle immediate vicinanze dell'area di intervento di una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e di altri Siti di interesse comunitario come Rio San Bartolomeo (IT7212176), Monte Corno – Monte Sammurco (IT7120132), Catena di Monte Cesima (IT8010005) e Monte Cesima (IT7212172) tutte nel raggio di 10 km. Come da P.R.G.R. , la prossimità può essere quantificata in prima approssimazione a 3 km in accordo con recenti orientamenti del MATTM. Pertanto, sicuramente la presenza della ZSC Mignano Monte Lungo **DOVEVA** essere segnalata, con relativo espletamento della necessaria Valutazione di Incidenza (VIncA). Invece ACEA Ambiente, riporta che NON vi sono aree interessate, (doc. n. 12 – pag.15), ignorando non solo quanto riportato nel P.R.G.R ma quanto stabilito dalla Direttiva Habitat recepita dalla Regolamento D.P.R. 8 Settembre 1997 n.357 su cui fonda Natura 2000.

L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali. In generale, l'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE è il

riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all'interno dei siti della Rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno della rete Natura 2000. In particolare, i paragrafi 3 e 4 relativi alla **Valutazione di Incidenza** (VIncA), dispongono misure preventive e procedure progressive volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione. Infatti, ai sensi dell'art.6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, lo strumento Individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000. La necessità di introdurre questa tipologia di valutazione deriva dalle peculiarità della costituzione e definizione della rete Natura 2000, all'interno della quale ogni singolo Sito fornisce un contributo qualitativo e quantitativo in termini di habitat e specie da tutelare a livello europeo, al fine di garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat e specie.

La valutazione di Incidenza è pertanto il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Per quanto riguarda l'ambito geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 **non** si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all'interno di un sito Natura 2000; essi hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (**cause C-98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233**).

La prossimità può essere quantificata in prima approssimazione in 3 km in accordo con recenti orientamenti del MATTM; pertanto, si ritiene indispensabile la **Valutazione di Incidenza, assente nel caso di specie**. La prossimità a siti Natura non solo costituisce fattore di attenzione progettuale ma anche **PENALIZZANTE** ai sensi del P.R.G.R.

3. NEGATA PRESENZA DI CONDIZIONI MICROCLIMATICHE SFAVOREVOLI NEL S.I.A. CRENADO UN SERIO PERICOLO PER LA SALUTE DELL'UOMO E DEGLI ECOSISTEMI

Come da elaborato S.I.A. IO45PD RO1O O "PARTE 1 E 2 – INTRODUZIONE E QUADRO PROGRAMMATICO" (**doc. n. 12 – pag.20**) per ciò che concerne gli aspetti territoriali che

meritano attenzione progettuale e costituiscono fattore **PENALIZZANTE** per la localizzazione di tali impianti, ACEA Ambiente riporta che le problematiche inerenti le “condizioni meteorologiche” **NON** sono presenti nell’area in oggetto. Più specificatamente il microclima sfavorevole alla diffusione degli inquinanti, dove condizione in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza costituiscono fattore **PENALIZZANTE** e di **ATTENZIONE PRGETTUALE** che ACEA nega essere presenti nel caso di specie. Tuttavia, come da IO45PD RO12 O “QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE - STATO ATTUALE” (doc. n. 11 – pag.24-28) si evidenzia invece che nel corso dell’anno si registra una forte dominanza di venti con velocità inferiore ad 1 m/s (doc. n. 11 – pag.27)!! D’altronde come già ampiamente appurato da ARPA Lazio nello Studio ERAS “Modelli di Valutazione della qualità dell’aria” al paragrafo denominato “Inquadramento territoriale e meteorologico” riporta testualmente che per quanto riguarda l’inceneritore di San Vittore del Lazio *“In uno scenario di questo tipo c’è da aspettarsi che i fumi emessi dall’impianto si disperdano in maniera piuttosto complessa e poco evidente, con incanalamenti e ristagni dettati dalla particolare conformazione orografica della zona, in particolare in corrispondenza dei rilievi”* (doc. n. 45 – pag.2). Non solo, le figure prodotte inerenti la simulazione spaziale degli inquinanti nel territorio evidenziano in maniera chiara ed inequivocabile la presenza di numero zone di ristagno ovvero la formazione di zone di stabilità atmosferica che causano un addensamento degli inquinanti, creando un pericolo per la salute dell’uomo e degli ecosistemi (doc. n. 45 – pag.5). Infine, tale addensamenti risultano essere presenti anche in zone protette dalla Normativa Habitat (Aree Natura 2000).

4. NEGATA PRESENZA NEL S.I.A. DI AREE CON INTERFERENZE VISUALI A PERCORSI DI IMPORTANZA STORICA E NATURLAISTICA

A dire della soceta’proponente il **FATTORE ESCLUDENTE** con grado di vincolo **CONDIZIONANTE** non si applica all’opera in oggetto in quanto “ non si identificano percorsi storici e naturalistici da cui sia consentita la visione dell’opera in oggetto”. Quanto appena dichiarato è confliggente e contraddittorio con quanto ribadito nel **PARERE NEGATIVO** rilasciato dalla contigua **PROVINCIA DI CASERTA**, che, come da PTCP, definisce l’area provincial contigua a quella interessata come “area ad elevata naturalità e preminente valore paesaggistico”. (doc. n. 13). Numerosi sono i sentieri naturalistici e storici appartenenti alla Comunità Montana Monte Santa Croce dove è possibile vedere l’opra in oggetto(doc. n. 44). Non solo, molti dei sentieri sono di notevole importanza storica oltre che naturalistica

in quanto l'area contigua ricadente nei Comuni di Rocca d'Evandro, San Pietro Infine e Mignano Monte Lungo, è ben nota per le efferate battaglie della 2° Guerra Mondiale.

5. MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PERENTORI NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI. VIOLAZIONE DELL'ART. 27-BIS D. LGS. N. 152/2006. VIOLAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.R. DEL LAZIO N. 132 DEL 27 FEBBRAIO 2018.

L'art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006 in concerto con la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 132 del 27 febbraio 2018, al punto 6.5.3 impongono il rispetto del termine perentorio di 30 giorni per fornire i dovuti riscontri. Come da Verbale II Conferenza dei Servizi 25/10/2021 si evidenziano le seguenti difformità:

- è pervenuta nota prot.n. 0004606/21/MPDS/SP/rv del 12/08/2021 di Acea Ambiente srl con cui la proponente trasmette chiarimenti e documentazione integrativa in ordine alle richieste nel verbale della CdS del 01/07/2021 di seguito elencata:
 - Nota integrativa viabilità esterna planimetria tracciamento viabilità esterna;
 - Viabilità esterna - Relazione Tecnica Integrazione;
 - Planimetria con distanze dal corso d'acqua; **(doc. n. 46 – pag.6)**

Dal 01/07/2021 la decorrenza dei 30 Giorni dovrebbe terminare il 01/08/2021. In quella data nessuna integrazione era pervenuta all'autorità competente che DOVEVA procedere all'archiviazione.

- Dott. Andrea Sintini, supporto al RUR: “Risultano alcuni aspetti ancora **non risolti, in particolare le integrazioni richieste l'8/10/2020** dall'Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione ancora non prodotte. La nota della società proponente del 21/10/2020 risponde parzialmente. **(doc. n. 46 – pag.8)**

Adirittura, l'Area RUR **circa dopo un anno dalla richiesta di integrazioni**, non ha avuto ancora alcun riscontro su alcuni aspetti oggetto della richiesta avanzata prima dell'inizio dei lavori.

La Regione Lazio all'interno di tale richiesta di integrazioni, riporta in calce quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 132 del 27 febbraio 2018, al punto 6.5.3 imponendo il rispetto del termine perentorio di 30 giorni per fornire i dovuti riscontri **(doc. n. 47)**. **Ma di fatto NON sembrerebbe rispettarlo mai nel procedimento in oggetto.**

- L'Avv. Nadia Bucci, sindaco di San Vittore del Lazio fa rilevare che le integrazioni richieste in sede di I Conferenza dei servizi (1/07/2021) alla società proponente non sono ancora pervenute (25/10/2021). **(doc. n. 46 – pag.10)**

Dopo un mese dalle richieste del Sindaco del Comune di San Vittore del Lazio, nessuna integrazione è stata fornita.

In sede conferenza di servizi del 25 ottobre 2021, si richiedono specifiche integrazioni (**doc. n. 9,12**) **alla soceita'proponente**. Tali integrazioni vengono condivise dall'ente autorizzativo in data 9 dicembre 2021, come si evince dalla Nota ARPA Lazio (doc. n. 48), con conseguente violazione dell'art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006, nonché delle prescrizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 132 del 27 febbraio 2018, i quali impongono il rispetto del termine perentorio di 30 giorni.

Pur volendo accettare la tesi di Acea Ambiente la quale sostiene che le integrazioni sono state inviate via pec il 29 novembre 2021 (doc. n.49)**il termine perentorio di gg. 30 resta indiscutibilmente violato!!**

Infine, alcuni dei chiarimenti richiesti, come l'area urbanistica, dopo oltre due anni dalla conclusione dei lavori sono ancora oggetto di dibattito come si evince dalla recente Determinazione n. G17933 del 24/12/2024, come la richiesta di integrazione da parte dell'Area Urbanistica Regionale (**doc. n. 62 - pag.43**) e gli usi civici (**doc. n. 62 - pag.43**).

6. MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI V.I.A. IMPOSTE DELLO STESSO ENTE AUTORIZZATIVO ED INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI P.AU.R.

Ciò che appare incredibile è il fatto che come emerge dalla prescrizione n.2 presente nella **Determinazione V.I.A. n.G09041 del 12/07/2022**, prima dell'emissione dell'A.I.A. devono essere risolte tutte le problematiche legate all'autorizzazione allo scarico e all'emungimento idrico da parte della Provincia di Frosinone. (**doc. n. 34 pag. 4 comma 20**). Tuttavia, con successiva **Determinazione A.I.A. n.G14621 del 26/10/2022** e **Determinazione. PAUR n.G14844 del 28/10/2022** l'ente preposto autorizza la proposta in oggetto in inosservanza della sopra citata prescrizione n.2, da essa imposta come condizione necessaria all'autorizzazione A.I.A. In maniera inverosimile con la **Determinazione PAUR n.G14844 del 28/10/2022** l'ente aggiorna la prescrizione n.2 precisando che le problematiche autorizzative devono essere risolte prima della messa in esercizio dell'impianto (**doc. n. 34 pag. 5 comma 21**).

Il responsabile del procedimento ha emesso il P.A.U.R. senza alcuna autorizzazione all'emungimento ma anche senza la titolarità/disponibilità dell'area interessata e variante urbanistica

(doc. n. 16 – pag.1) area che ad oggi risulta essere ancora di proprietà del Comune di San Vittore del Lazio oltre alla presenza di usi civici.

Come da sentenza T.A.R. Lombardia n. 2538/2021 «[i]l provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, **ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi** (comma 7 del nuovo art. 27-bis cod. ambiente, introdotto dall'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017). Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo una ipotesi già prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata dall'art. 24 [del d.lgs. n. 104 del 2017], il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto. Evidente, allora, la riconducibilità della disposizione alla competenza esclusiva in materia ambientale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.» (sentenza n. 198 del 2018). Inoltre, **come da ALLEGATO 1 dell'atto di Giunta Regionale n. 884 del 18/10/2022** "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale", come da comma 6.7 "Il d.lgs. 104/2017 ha modificato l'art. 14, co. 4 della l. 241/1990 come segue: Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, **tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**". Tale conferenza, come riportato al precedente paragrafo 6.5, è convocata entro 10 giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni contenutistiche ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, L'obiettivo della norma è quello di far confluire in un unico procedimento tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, avvalendosi del meccanismo conferenziale". Quanto autorizzato appare arbitrario e di dubbia validità. Ad oggi Dicembre 2024, la Provincia di Frosinone non ha ancora concesso alcuna autorizzazione all'emungimento **(doc. n. 34)**.

7. REITERATO MANCATO RISPETTO DEI LIMITI DI EMUNGIMENTO MASSIMI NEL RISPETTO DELLE CONCESSIONI E DELL'AUTORIZZAZIONE A.I.A. N.G00063 DEL 13/01/2016 E PRESENZA DI SCARICHI ACQUE METEORICHE ABUSIVI

Come segnalato dalla Provincia di Frosinone **(doc. n. 53 – pag.4) gli elaborati prodotti da ACEA Ambiente per le concessioni ai fini idraulici per le opere relative allo scarico delle acque**

meteoriche NON risultano vidimati dalla suddetta Provincia. Non risulta alcuna autorizzazione per uno dei due punti di scarico SF1 e SF2. Inoltre, la stessa provincia sottolinea il mancato rispetto dei valori di emungimento per le tre linee esistenti (D.Lgs 152/2006 art.96 c.4/3) **(doc. n. 53 – pag.6)** e **(doc. n. 54 – pag.4,5).**

8. NEGAZIONE PER TUTTA LA DURATA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DA PARTE DI ACEA AMBIENTE DI GESTIRE UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI

Quanto negato da ACEA Ambiente appare davvero incredibile. Per tutta la durata della Conferenza dei Servizi inerente la n.4 linea di incenerimento, la società proponete in maniera reiterata dichiara e sottoscrive in più occasioni che l'impianto di San Vittore del Lazio è un impianto di coincenerimento di rifiuti speciali e NON un impianto di trattamento di rifiuti urbani **(doc. n. 50 e 51).** Quanto sopra dichiarato è riportato in maniera incredibile anche negli atti autorizzativi **(doc. n. 22 – pag.76)** e nelle dichiarazioni del Direttore Regionale Area Ambiente, **(doc. n. 28 – pag.8).** Di fatto ciò rappresenta una negazione di tutto quanto autorizzato dallo stesso ente regionale negli ultimi venti anni, come evidenziato in premessa. Non solo, giova ricordare che la gestione dei rifiuti speciali **NON** compete alla pianificazione regionale poiché la programmazione della dotazione impiantistica necessaria al trattamento e smaltimento di tali rifiuti segue la regola del libero mercato come riportato nello stesso Piano Regionale Gestione Rifiuti **(doc. n. 61 – pag.50).** Pertanto, non si trova alcun riscontro in quanto dichiarato da ACEA Ambiente ed avallato incredibilmente dalla Regione Lazio. La differenza tra le due tipologie impiantistiche, all'apparenza non di primaria importanza, risiede nel fatto che per poter considerare l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani alla stregua di un'operazione di **recupero energetico** (R1), l'efficienza energetica deve raggiungere una certa soglia che si calcola applicando la “formula R1” prevista dal vigente **Allegato 1 del D.M. n. 134/2016:**

— 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,

— 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008

Nel caso di coincenerimento di rifiuti speciali, tale “formula R1” **NON** è applicabile. Tuttavia, l'Autorità competente deve comunque definire un criterio equivalente per il calcolo dell'indice R1 che va inserito nelle prescrizioni e soggetto a verifica annuale, come confermato anche da incontro telefonico con i dirigenti e tecnici di ARPA Lombardia.

In caso di mancato raggiungimento della soglia applicabile, l'incenerimento è classificato come operazione di **smaltimento** (D10). In tal caso, l'impianto oltre a **NON** poter usufruire della saturazione del carico termico (applicabile solo ai rifiuti urbani comma 3 Art.35 D.L. 133/2014 - *Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani* e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio) è soggetto al pagamento dell'ecotassa, non applicabile invece ad impianti a recupero energetico. Inoltre, tale impianto **NON** può ricevere in conferimento rifiuti con codice C.E.R. 19.12.10, ovvero rifiuti combustibili, rifiuti pregiati destinati in via prioritaria al recupero energetico. Come da capitolato speciale SAF ad esempio, **una delle maggiori società produttrici nella Regione Lazio di C.E.R. 19.12.10 (CSS)**, si evince **l'obbligatorietà** di conferire tale rifiuto ad operazioni di recupero energetico "Il CDR/CSS dovrà essere recuperato, a norma di legge, in impianti autorizzati a trattare il rifiuto - codici CER 191210 - nel limite delle tonnellate uniformemente distribuite rispetto al quantitativo complessivo previsto per l'anno solare di riferimento. Il servizio prevede il conferimento del rifiuto presso **impianti di recupero** per le operazioni necessarie o preliminari alla produzione di energia. A tal proposito l'azienda dovrà garantire la destinazione del rifiuto presentando in fase di offerta l'Autorizzazione all'esercizio dell'/gli impianto/i di destinazione finale in corso di validità, la quale attesterà l'effettiva esecuzione dell'operazione di recupero" (doc. n .20a - pag.4,6,8).

A detta della società proponente, tale impianto non trattando rifiuti urbani, non compete il calcolo dell'indice R1 "Come già specificato nelle note già trasmesse all'A.C. e presenti nel box, ai sensi della nota 4, Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06, così come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. n. 116/2020, dell'Allegato II alla Direttiva CE 19 novembre 2008, n. 98 e dell'Allegato B della D.G.R. Lombardia 15 febbraio 2012, n. IX/3019, il coefficiente di efficienza energetica "R1" si applica ai soli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani, così come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/06, e, pertanto, non è applicabile all'impianto in esame, poiché sono e saranno trattati esclusivamente rifiuti speciali, ex artt. 183, comma 1, lettera cc), e 184, comma 3, lettera g), del D.Lgs. n. 152/06" (doc. n. 51).

Molto probabilmente sia ACEA Ambiente che la Regione Lazio hanno dimenticato che l'impianto è autorizzato come **"impianto di incenerimento di rifiuti urbani"** ai sensi della **Determinazione n.G00063 del 13/01/2016** (doc. n. 1 – pag.2) dove in allegato si riporta proprio il calcolo dell'indice R1 per impianti di incenerimento di rifiuti urbani ai sensi del vigente **D.M. 7 agosto 2013** in materia di **"Applicazione della formula per il calcolo della efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche"** (doc. n. 1 – pag.4).

Inoltre, allo scopo di beneficiare della saturazione del carico termico, comma 3 Art.35 D.L. 133/2014, con conseguente aumento dei quantitativi di rifiuti trattati e dell'energia elettrica prodotta (aumento dei proventi) ACEA Ambiente ha già presentato i relativi calcoli dell'indice R1 in

conformità con quanto disciplinato dall'Allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 s.m.i. e dal D.M. 7 agosto 2013 in materia di “Applicazione della formula per il calcolo della efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche” come di seguito riportato:

- **Determinazione n. G07575 del 18/06/2015** con nota prot. 838 del 25/5/2015 con la quale viene trasmesso a questa Autorità competente il rendimento energetico R1 calcolato in conformità con quanto disciplinato dall'Allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e dal D.M. 7 agosto 2013 in materia di “Applicazione della formula per il calcolo della efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche”; (doc. n. 23a – pag. 5).
- **Determinazione n. G15589 del 22/12/2016** dove con nota n.838 del 25/5/2015 presenta ancora una volta a corredo di tale richiesta il valore dell'indice R1 di 0,70 (doc. n. 24a – pag. 5).
- **Determinazione n. G00063 del 13/01/2016** ove presenta il calcolo dell'indice R1 per l'autorizzazione a recupero energetico (doc. n. 1 - pag. 4).

Alla luce di quanto appena esposto risulta davvero difficile credere a quanto asserito da ACEA Ambiente. Così come resta di difficile comprensione la totale indifferenza dell'Autorità Competente che senza alcuna obiezione autorizza con **Determinazione A.I.A. n. G14621 del 26/10/2022** un impianto di coincenerimento di rifiuti speciali in negazione di quanto tutto autorizzato fino ad ora. Giova precisare fin da ora che invece di effettuare tali calcoli dell'indice R1 su base annua, ACEA Ambiente utilizza sempre i valori calcolati ne 2013, il che è incredibilmente errato ed alquanto stravagante. Anche in questo caso nessuna verifica è stata effettuata da parte dell'ente autorizzativo.

9. LA QUESTIONE INDICE R1 SULLA QUARTA LINEA DI INCENERIMENTO

Come da **Determinazione A.I.A. n. G14621 del 26/10/2022** la società proponente per quanto sopra riportato ritiene di **NON** essere soggetta al calcolo dell'indice R1. Tuttavia, la società proponente presenta un calcolo dell'indice R1 “esclusivamente a titolo indicativo” che risulta essere di 0,86 (doc. n. 22- pag. 76,78). Tale calcolo oltre ad essere effettuato in difformità del D.M. n.134/2016 in quanto utilizza un Fattore di Coefficiente Climatico **errato, presenta delle anomalie energetiche macroscopiche.** La società proponente in seguito alle segnalazioni effettuate in sede Conferenza dei Servizi inerenti l'erronea applicazione del Coefficiente Climatico, effettua una correzione di tale calcolo che **NON** è riportato nella suddetta determina. **Tuttavia, le anomalie inerenti i flussi energetici permangono.** Infatti, come evidenziato nell'ALLEGATO – nota tecnica (doc. n. 32), si evince che *tali calcoli sono stati effettuati non solo nel mancato rispetto delle linee guida di settore, ma*

completamente in violazione dei principi basilari della termodinamica. Infatti, da un punto di vista logico ed intuitivo, si comprende immediatamente che **NON** è possibile che la IV linea di incenerimento, caratterizzata da rendimenti di targa simili alle n.1,2,3 linee di incenerimento esistenti, abbia un indice R1 nettamente maggiore rispetto alle stesse. Non solo, alla n.4 linea di incenerimento a differenza delle n.1,2,3 linee esistenti, si applica un fattore di correzione climatica notevolmente inferiore (1,25 per le linee esistenti n.1,2,3) 3 (1,12 per la n.4 linea) ai sensi del D.M. n.134/2016, pertanto questa differenza nel calcolo dell'R1 è inspiegabile. Come da NOTA tecnica, il risultante calcolo dell'indice R1 eseguito nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida di settore risulta essere di circa 0,60, pertanto la n.4 linea di incenerimento **NON potrebbe essere autorizzata ad esercitare a recupero energetico (R1) (doc. n. 32), ai sensi dell'art. 35 comma 4 Art.35 D.L. 133/2014, in violazione del P.R.G.R. e di tutto quanto documentato da ACEA Ambiente.**

Dal canto suo l'ente autorizzativo per la n.4 linea di incenerimento si guarda ben da prescrivere il calcolo annuale di tale indice (indipendentemente dal fatto che sia inceneritore oppure inceneritore), ma si limita in maniera alquanto anomala a prescrivere al punto 35 il rispetto del valore soglia R1 di 0,65 alla fine della fase di collaudo (doc. n. 28 – pag.9), cosa incredibile in quanto il concetto di “calcolo annuale” dell'indice R1 sembra **NON** appartenere all'ente autorizzativo, in contraddizione alle prescrizioni di un'intera normativa europea 2008/98/CE recepita dallo Stato italiano con il D.lgs. 3 Dicembre 2010 n.205 “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2009/98/CE del Parlamento e del Consiglio”.

Senza alcuna verifica di tale indice R1, l'ente autorizzativo concede alla n.4 linea di incenerimento lo status “recupero energetico”.

L'importanza dello status “**recupero energetico**” che si contrappone a a quello di “**smaltimento**” va comprovato in maniera chiara ed univoca in quanto necessario a garantire la conformità con il P.R.G.R. come testualmente riportato nel parere di competenza dell'area rifiuti “i fanghi biologici devono essere inviati a **recupero energetico**” (doc. n. 29 – pag.4). Non solo, la proposta in oggetto trova fondamento nel garantire una capacità di trattamento di 136.000 t/a di CSS (C.E.R. 19.12.10); pertanto è indispensabile un'accurata verifica **preventiva** della capacità di quanto proposto in oggetto di conseguire lo status R1. Infatti, l'eventuale mancato raggiungimento della soglia R1 di fatto avrebbe come conseguenza - non solo la difformità al P.R.G.R., per il quale la n.4 linea di incenerimento si rende necessaria – ma anche l'assenza di requisiti per il conferimento del rifiuto codice C.E.R. 19.12.10, negando la possibilità di trattare tale tipologia di rifiuto per il quale l'impianto è stato dimensionato.

10. LA CONFERMA DI ARPA LAZIO – INCENERITORE DI SAN VITTORE DEL LAZIO È UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI SOGGETTO AL CALCOLO DELL'INDICE R1 SU BASE ANNUA

La **Determinazione A.I.A. n. G14621 del 26/10/2022** è stata rilasciata esclusivamente per la n.4 linea di incenerimento e non per le linee esistenti n.1,2,3, il che di fatto la presenta come un impianto a sé stante. Premesso che l'ente autorizzativo, in maniera erronea e con la più totale arbitrarietà, in maniera difforme da quanto discusso nella Conferenza dei Servizi oggetto dell'ampliamento e quanto valutato da ARPA Lazio in tale procedimento, asserisce nella suddetta Determina che la verifica delle B.A.T. di settore è stata eseguita anche sulle linee esistente n.1,2,3, come di seguito riportato **(doc. n. 22a – pagg. 12 e 13)**, cosa **NON** veritiera. E' inutile soffermarsi sull'importanza del rispetto delle B.A.T. al fine di garantire il massimo grado di protezione per l'ambiente e per la salute.

È la stessa ARPA Lazio a dichiarare testualmente nel proprio parere di competenza quanto segue *“Facendo seguito a quanto premesso nel precedente parere di cui alla nota prot. n. 57008 del 01.09.2021, si ribadisce che la valutazione di Arpa Lazio riguarda esclusivamente la modifica impiantistica proposta e oggetto del presente procedimento, ovvero la quarta linea di termovalorizzazione”*. Ovvero ARPA Lazio fin da **Settembre 2021** ribadisce che la propria valutazione, incluso la verifica delle BAT, è confinata alla IV linea di incenerimento e non riguarda le linee esistenti n.1,2,3, **(doc. n. 30 - pag. 2)**. **Probabilmente** a seguito della denuncia di tale artefatto, la Regione Lazio con nota prot. n. 44329 del 11/01/2024, come da dichiarazione del Direttore Regionale, Dott. Vito Consoli nel documento “interrogazione a risposta scritta n. 53 del 10 Gennaio 2024” **“relativamente alle 3 linee esistenti si comunica che è stato recentemente avviato il riesame dell’A.I.A. ai fini della verifica delle BAT di settore” (doc. n. 28 – pag. 10)**. **Da questo si evince che la n.4 linea di incenerimento è un nuovo** impianto e pertanto soggetto ai **FATTORI ESCLUDENTI**.

Il procedimento del rinnovo A.I.A. **Determinazione n.G00063 del 13/01/2016** per le linee di incenerimento n.1,2,3 chiarisce alcuni aspetti fondamentali.

- a) Come da Nota ARPA Lazio **(doc. n. 33 – pag. 3,4)** attraverso il supporto di n.3 Consulenti tecnici dichiara che l'impianto di San Vittore del Lazio è **un impianto di incenerimento di rifiuti urbani** ai sensi del 237 ter. c.1 lett.b) del D.Lgs. n.152/2006 e pertanto ad esso si applica il calcolo annuale dell'indice R1 come da Allegato A D.M. n.134/2016.
- b) Quanto riportato da ARPA Lazio è parte integrante della Determinazione n.G17933 del 24/12/2024. Contrariamente a quanto dichiarato da ACEA Ambiente e **dopo circa quindici anni** dal D.lgs. 3 Dicembre 2010 n.205 e **dodici anni dopo il primo calcolo dell'indice R1** effettuato da ACEA Ambiente, **l'ente autorizzativo finalmente si ravvede**

e scopre che per ottenere la qualifica a recupero energetico tale calcolo deve essere effettuato su base annua. Nel caso di specie addirittura si richiede una verifica semestrale!!
La linea n.1 deve rispettare un valore soglia minimo dell'indice R1 di 0,60 mentre le linee n.2,3,4 di 0,65 secondo quanto stabilito dal D.M. n.134/2016.

A titolo di esempio si riportano le Dichiarazioni Ambientali con il calcolo dell'indice R1 di alcuni impianti operanti in Italia ed in svariate Regioni, Termovalorizzatore di Brescia - Lombardia (doc. n. 56), Termovalorizzatore di Trieste - Friuli Venezia Giulia (doc. n. 57), Termovalorizzatore di Padova - Veneto (doc. n. 58), Termovalorizzatore di Poggibonsi - Toscana (doc. n. 59), Termovalorizzatore di Piacenza - Emilia Romagna (doc. n. 60) e quello di San Vittore del Lazio (doc. n. 55). Da quanto sopra riportato, si evince palesemente che tutti gli impianti di trattamento di rifiuti urbani per essere qualificati ad operazioni R1, presentano dei calcoli annuali, tranne l'impianto di San Vittore del Lazio che si nel tempo si è limitato a dichiarare la qualifica ad operazione a recupero energetico (R1) senza alcun riscontro, come se fosse una qualifica dovuta e valida "in aeternum".

11. AUTORIZZAZIONE CONCESSA AD UN IMPANTO DIFFERENTE DA QUELLO VALUTATO IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI - MANCANZA DI TRASPARENZA E MANIPOLAZIONE DEI DATI DI PROGETTO AL FINE DI INCREMENTARE ARTIFICIOSAMENTE IL RENDIMENTO DELL' IMPIANTO PER GARANTIRE LA CONFORMITA' ALLE B.A.T. (MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI) E LO "STATUS" DI RECUPERO ENERGETICO R1.

La linea di incenerimento n.4 come da elaborato S.I.A. IO5PD RO10 O (doc. n. 5 - pag.14) è caratterizzata da una caldaia capace di sviluppare al carico termico nominale continuo (CNC) una potenza termica di 86 MWt e a massimo carico continuo (CMC) 94,6 MWt . In condizioni di massimo carico termico continuo la potenza lorda prodotta è di circa 24,2 MWe . Il rapporto tra potenza elettrica e potenza termica in condizioni di (CMC) è il rendimento elettrico, che nel caso di specie è di **25,58%** (ovvero $24,2\text{MWe}/94,6\text{MWt} = 25,58\%$). Ciò trova ampia conferma con quanto riportato nell'elaborato IO45PD RO17 O denominato "Relazione Tecnica Descrittiva" redatto dalla società proponente (doc. n. 31 - pag.8).

Che il procedimento in oggetto si sia fondato sui seguenti valori di potenze termiche CMC (94,6 MWt), CNC (86 MWt) appare evidente anche da una disamina della documentazione agli atti, come ad esempio

- Parere di competenza area A.I.A. (doc. n. 21 - pag.17)

- Parere di competenza Area Rifiuti (**doc. n. 29 - pag.3**)
- Quadro sinottico ove si riporta lo stesso valore di rendimento elettrico di 25,58% (**doc. n. 25**)
- Determinazione V.I.A. n. G09041 del 12 luglio 2022 (**doc. n. 6 - pag.7**)
- Determinazione A.I.A. n. G14621 del 26 Ottobre 2022 (**doc. n. 22 - pag.75**)

Tuttavia, in maniera incomprensibile, **nella Determinazione A.I.A. n. G14621 del 26 Ottobre 2022**, si riporta in maniera **contraddittoria** che il CMC è 94,6 MWt (**doc. n. 22 - pag.75**) 90,1MWt (**doc. n. 22 - pag.65**). Questa difformità ha una notevole implicazione non solo sul calcolo dell'indice R1 ma anche nel rispetto delle BAT (AEEL) n. 20. Infatti, il risultante rendimento elettrico lordo a parità di potenza elettrica installata aumento al diminuire della potenza termica. Ovvero più CMC è basso maggiore è il rendimento elettrico e l'indice R1.

Rendimento elettrico lordo = (Potenza elettrica installata/Potenza termica installata)

Di fatto, l'aleatorietà con cui la potenza elettrica e termica vengono ridefinite dalla società proponente successivamente alla chiusura dei lavori della conferenza dei servizi e addirittura dopo la pronuncia di compatibilità ambientale con **Determinazione V.I.A n. G09041 del 12/07/2022**, evidenzia varie problematiche:

- 1) Mancanza di trasparenza
- 2) Difformità tra il progetto discusso in conferenza dei servizi e quello autorizzato
- 3) Difformità con quanto dichiarato nel Parere di competenza area A.I.A./ARPA Lazio
- 4) Estrema libertà alla società proponente che potrebbe ridefinire in qualsiasi momento i valori delle potenze elettriche e termiche installate, con conseguente potenziale maggiorazione fittizia del rendimento elettrico lordo e quindi dell'indice R1.

In maniera inspiegabile, nella stessa Determinazione A.I.A. la società proponente non si limita a definire valori del carico termico **differenti da quelli valutati durante la Conferenza dei Servizi**, ma addirittura riporta un **valore di potenza elettrica nettamente maggiorato** rispetto alla proposta di progetto e a quanto riportato nella **Determinazione V.I.A. n. G09041 del 12 luglio 2022**. Ci si interroga che cosa sia potuto cambiare dal rilascio della suddetta Determina V.I.A a Luglio 2022 e la Determinazione A.I.A. rilasciata ad ottobre dello stesso anno.

In **contrapposizione** con quanto dichiarato e valutato in sede di conferenza dei servizi, ovvero trattasi di un impianto caratterizzato da una potenza massima erogata di 24,2 MWe in condizioni (CMC) come da S.I.A. e da Determinazione V.I.A *“una turbina a vapore da 24,2 MWe ad unico asse e relative apparecchiature ausiliarie”*, la società proponente non si limita a modificare le condizioni di CMC (90,1 MWt) ma

addirittura in maniera inverosimile dichiara che la linea di incenerimento n.4 è in grado di erogare 25 MW in condizioni di CMC (86 MWt).

A questo punto appare chiaro che l'impianto oggetto di valutazione in conferenza dei servizi è tutt'altra cosa rispetto a quanto autorizzato. Infatti, l'impianto originale era in grado erogare una potenza di 24,2 MW al Carico Massimo Continuo (94,6 MWt). Invece l'impianto autorizzato, **senza alcuna evidenza tecnica, e priva di qualsiasi valutazione da parte di tutti i partecipanti alla conferenza dei servizi, incluso ARPA Lazio,** è solo **in teoria**, a detta della società proponente, capace di fornire una potenza elettrica maggiore rispetto a quanto documentato (25 MW), a fronte ad una riduzione del carico termico da 94,6 MWt ad 86 MWt (ovvero con un risparmio di 8,6 MWt)! **Non si ha alcun riscontro tecnico sulla fattibilità di tale impianto in quanto non è stato oggetto della conferenza dei servizi.**

Da documentazione acquisita, l'alternatore utilizzato, come si evince dall'elaborato IO45PD RO17 O denominato "Relazione Tecnica Descrittiva" e così come riportato nella **Determinazione V.I.A. n. G09041 del 12 luglio 2022**, è dimensionato per una potenza nominale totale di 28,5 MVA (*potenza massima generata*). Questo implica che come stabilito dal documento "**1B.5.3.3 del codice della rete di trasmissione nazionale**", il fattore di potenza ai morsetti di un generatore elettrico di tipo rotante per potenze inferiori ai 200 MVA è di 0,85, andando a definire la potenza attiva nominale dell'alternatore a 24,2 MW (28,5MVA x 0,85), il che è congruo con le caratteristiche tecniche fornite dalla società proponente nella propria relazione tecnica. Pertanto, sembrerebbe **non trovare alcun fondamento** quanto riportato dalla società proponente sulle nuove caratteristiche della linea di incenerimento n.4, la cui capacità sarebbe di erogare 25 MW in condizioni di CNC (86 MWt). Infatti, ammesso che quanto dichiarato possa essere fattibile, l'alternatore risulterebbe essere fortemente sottodimensionato. Ovvero già in condizioni di CNC l'impianto NON sarebbe in grado di erogare 25 MW di potenza in quanto l'alternatore è dimensionato per 24,2 MW. Ciò comporterebbe una inevitabile ed inspiegabile "forzata limitazione" dei quantitativi di energia elettrica da immettere in rete, rendendo il processo di conversione altamente inefficiente da un punto di vista energetico già in condizioni di CNC. Non solo, si renderebbero ancor più inefficienti e superflue operazioni a carichi maggiori del CNC in quanto ad essi è associata un maggiore produzione di energia elettrica, di fatto non erogabile per le sopramenzionate limitazioni imputabili all'alternatore.

Come da parere di competenza di ARPA Lazio, l'impianto oggetto di valutazione in sede di conferenza dei servizi è caratterizzato da una potenza termica di 86 MWt (CNC) e di 94,6 MWt (CMC). Il turbo gruppo è in grado di erogare 23 MW in condizioni di (CNC). La stessa ARPA Lazio evidenzia delle anomalie sempre inerenti i dati forniti dalla società proponente evidenziando un rendimento

elettrico di 25,58% come riportato anche nel quadro sinottico. A detta di ARPA Lazio la società proponente avrebbe erroneamente maggiorato il proprio rendimento elettrico lordo andando a considerare i 24,2 MWe erogati in CNC (86MWt) e non in condizioni di CMC (94,6MW) come documentato **(doc. n. 30 – pag. 2, 3, 20)**.

In sintesi, come da tabella sotto riportata, vi è una chiara contraddizione tra quanto riportato negli atti istruttori e quanto effettivamente autorizzato. Da una valutazione della documentazione prodotta in sede di conferenza dei servizi si accerta la **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA**, producendo un calcolo dell'indice R1 irrealistico **(doc n. 32)**.

	Data	Potente termiche dichiarate (MWt)	Potente elettriche dichiarate (MWe)	Rendimento elettrico lordo (%)
S.I.A. IO45PD RO10 O "Sintesi non tecnica"	Giugno 2020	CNC (86) CMC (94,6)	24,2 (CMC)	25,6
IO45PD RO17 O "Relazione tecnica descrittiva"	Giugno 2020	CNC (86) CMC (94,6)	24,2 (CNC)	28,1
ARPA Lazio "Parere di Competenza"	Dicembre 2021	CNC (86) CMC (94,6)	23,0 (CNC)	26,7
Area A.I.A. "Parere di Competenza"	Ottobre 2021	CNC (86) CMC (94,6)	23,0 (CNC)	26,7
Determinazione A.I.A. n.G14621	Ottobre 2022	CNC (86) CMC (90,1)	25,0 (CNC)	29,1

Fig.1 Differenze in potenze termiche ed elettriche e quindi rendimento ideale, tra elaborato S.I.A., parere di competenza ARPA Lazio ed area A.I.A. rispetto a quanto autorizzato

In realtà da un rapido confronto tra la documentazione prodotta da ACEA Ambiente e quanto autorizzato con Determinazione A.I.A. n.G14621 del 26/10/2022 si evincerebbe un "aggiustamento" in corso d'opera i dati di progetto che **NON** corrispondono ai dati originali e a quanto valutato in sede di conferenza dei servizi **(doc n. 36)**.

(L'IMPIANTO DI INCENERIMENTO ESISTENTE – LINEE N. 1,2,3)

12. CONCESSIONE EDILIZIA DELL'IMPIANTO - PRATICA N. 6/1997. PROBABILE ABUSO EDILIZIO

Come da Parere di Competenza rilasciato dall'area Area A.I.A. con nota Regione Lazio. Registro Ufficiale Int. 0859388 del 25/10/2021 si evince che la Concessione edilizia vigente è stata rilasciata con Pratica n. 6/1997 (doc. n. 21 - pag.9).

Da una disamina della copiosa documentazione afferente all'installazione dell'impianto di incenerimento di San Vittore del Lazio, si è avuta conoscenza della ***sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5411/2001***, depositata il 15.10.2001, con la quale, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 8962001 del 09.02.2000, ***sono stati annullati tutti gli atti finalizzati alla realizzazione e all'esercizio dell'inceneritore di rifiuti con recupero di energia di San Vittore del Lazio (doc. n. 17).***

- Tale sentenza, in particolare, ha accertato due profili di illegittimità degli atti impugnati consistiti: “*il primo ... nell'aver percorso la procedura semplificata in assenza della necessaria pianificazione o, in alternativa, dell'accordo di programma di cui all'art. 22, comma 11, d. lgs. n.22/97; il secondo, nell'omesso espletamento della valutazione di impatto ambientale, necessaria invece stante il mancato assolvimento degli stessi oneri procedurali di cui all'art. 22, d.lgs. n.22/97 (pianificazione o, in alternativa, accordo di programma) e la conseguente impraticabilità della procedura semplificata ex artt. 31 e 33 del medesimo decreto legislativo*”;

- la sentenza n. 5411/2001 è stata regolarmente notificata alla Regione Lazio il 03.01.2002, alla Provincia di Frosinone il 31.12.2001 e al Comune di San Vittore del Lazio il 28.12.2001;

- per effetto di tale sentenza definitiva (in quanto anche i ricorsi per revocazione -proposti dalla E.A.L.L. - Energia Ambiente Litorale Laziale - sono stati ritenuti inammissibili dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3843/2002, depositata il 10.07.2002), ***l'impianto di San Vittore del Lazio era privo di ogni autorizzazione per la sua costruzione e il relativo funzionamento (doc. n. 18).***

- per effetto del giudicato amministrativo, costituito dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5411/2001, ***il Comune di San Vittore del Lazio*** avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti previsti dall'allora vigente legge n. 47/1985 (ora DPR 380/2001) volti a bloccare l'attività dell'inceneritore, stante ***la natura abusiva di quanto nel frattempo realizzato sulla base degli atti annullati;***

- ***la Provincia di Frosinone***, nonostante il giudicato del Consiglio di Stato, con Determina n. 187 del 03.04.2002 autorizzava l'esercizio di una centrale termoelettrica alimentata con CDR, senza che l'impianto avesse ottenuto la preventiva valutazione di impatto ambientale e nonostante che la medesima Determina n. 187/2002 indicasse come atto presupposto il decreto ministeriale dell'08.10.1997 annullato dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 5411/2001;

- con “***Atto di diffida e messa in mora ex art. 90 r.d. n. 642/1907***”, ritualmente notificato alla Regione Lazio, alla Provincia di Frosinone e al Comune di San Vittore del Lazio , si diffidava i suddetti Enti ad ottemperare a quanto previsto dalla sentenza n. 5411/2001 del Consiglio di Stato ***(doc. n. 19);***

- nonostante il giudicato amministrativo della sentenza n. 5411/2001 del Consiglio di Stato, il Comune di San Vittore del Lazio, per quanto riportato nel parere di competenza emesso dall'ufficio A.I.A. **non ha provveduto ad adottare i provvedimenti necessari derivanti dalla decisione del Supremo Consesso Amministrativo. In sintesi, la concessione edilizia n. 6/1997 sembrerebbe essere NON VALIDA** stante il consolidato principio giurisprudenziale circa il **carattere permanente del reato di abuso edilizio**, il quale ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva (Cass. Pen. 7404/2021, Cass. Pen. Sezioni Unite n. 17178/2002), **in quanto annullata insieme a tutti gli atti finalizzati alla realizzazione e all'esercizio dell'inceneritore di rifiuti con recupero di energia di San Vittore del Lazio**

13. REITERATO MANCANCATO ADEMPIMENTO DEL CALCOLO DELL'INDICE R1 DAL 2013 AD OGGI E MANIFESTA ASSENZA DEI REQUISITI PER OPERARE IN CONDIZIONI DI RECUPERO ENERGETICO PER LE LINEE N,2 E 3.

Il La formula R1 è stata introdotta nel novembre 2008 in nota all'Allegato II della Direttiva 2008/98/EC, al fine di qualificare le operazioni svolte negli impianti di trattamento termico dei rifiuti urbani come "recupero energetico" (R1) o "smaltimento" (D10) in funzione del raggiungimento o meno di alcune soglie per l'efficienza energetica definita dalla formula stessa, differenziate in base alla data d'entrata in esercizio dell'installazione considerata. Nel giugno 2011, la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea ha pubblicato delle linee guide per chiarire svariati aspetti interpretativi ed applicativi. La Direttiva 2008/98/EC è stata recepita dallo Stato Italiano con D.lgs. 3 dicembre 2010, n.205.

Si ritiene che le citate Linee Guida Comunitarie, ai sensi dell' art.1 comma 5 e 6 del D.lgs. 3 dicembre 2010 n.205 possano ritenersi una vera e propria norma tecnica.

Con **D.M. 7 agosto 2013** "**Applicazione della formula per il calcolo della efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche**" il calcolo dell'indice R1 viene aggiornato con l'inserimento del Fattore di Correzione Climatica. A causa del precontenzioso a EU-Pilot 5714/13/ENVI – 4 Giugno 2015, con il quale l'Unione Europea dichiara illegittimo ed arbitrario il Fattore di Correzione Climatica stabilito nel D.M 7 Agosto 2013 e con la sopravvenuta Direttiva 015/1127/EU del 10 Luglio 2015, recepita dallo stato italiano con D.M. n. 134/2016, il precedente Fattore di Correzione Climatica (D.M. 7 agosto 2013) viene nettamente ridotto.

Ai sensi del D.M. n.134/2016 e delle sopra citate linee guida europee, tutti gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani nella propria Dichiarazione Ambientale annuale, riportano il calcolo dell'indice R1 per la qualifica a recupero energetico **(doc. n. 56-60)**, **eccetto l'impianto di San Vittore del Lazio (doc. n. 55).** **Per quanto incredibile è fattuale che tale impianto ha usufruito dal 2013**

di tutti i benefici economici propri di un impianto a recupero energetico senza alcuna verifica e per quanto successivamente dimostrato, molto probabilmente dal 2016 ad oggi senza averne alcun diritto (doc. n. 35).

In sintesi, come da nota ARPA Lazio (doc. n.33) l'impianto di San Vittore del Lazio è un impianto di incenerimento di rifiuti urbani. Come conseguenza di ciò a tale impianto spetta inevitabilmente il calcolo annuale dell'indice R1 ai sensi dell'Allegato C della parte IV del D.Lgs 152/2006 e del D.M. n.134 del 19 Maggio 2016. La Determinazione n. G17933 del 24/12/2024 stabilisce che "Il coefficiente di cui alla nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.lgs. 152/06 da rispettare sarà pari a 0,6 per quanto riguarda la linea 1 (unica linea realizzata e in esercizio al 01/01/2009), mentre il coefficiente 0,65 dovrà essere rispettato per le linee 2 e 3 esistenti (funzionanti dopo il 01/01/2019) e per la 4° linea da realizzare" (doc.n.62 – pag.21).

Tale prescrizione, sicuramente NON va a colmare tutte le precedenti omissioni imputabili ad ACEA Ambiente che per quanto evidenziato al punto 10, NON ha mai prodotto il risultato di tale calcolo e dell'ente autorizzativo che invece NON ha mai effettuato alcuna verifica, concedendo lo status a recupero energetico in maniera erronea ed arbitraria; tale verifica ricade nelle attività previste dall'art. 29-decies del D.lgs. n. 152/06, come evidenziato da ARPA Lazio e riportato nello stesso atto autorizzativo (doc. n.62 – pag.16). Anzi, tale prescrizione non solo conferma le anomalie nei processi autorizzative e le reiterate omissioni di ACEA Ambiente ma fornisce un quadro generale assai preoccupante!

Come da **Determinazione n.G00063 del 13/01/2016 (doc. n. 1- pag.4)** si riporta il calcolo dell'indice R1 per le linee n.2 e 3 con i dati operativi del 2013. L'impianto a quella data si presenta nuovo (*le linee 2 e 3 sono entrate in esercizio con **Determinazione n.B00877 del 14/02/2012 e Determinazione n.B02430 del 27/04/2012***). Nel 2013 il risultante indice R1 è 0,70 ai sensi dell'allora vigente D.M. 7 Agosto 2013 in materia di "**Applicazione della formula per il calcolo della efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche**". Questo perché il suddetto decreto prevede l'uso di un Fattore di Correzione Climatica (KC) di 1,382. Tuttavia, nel 2016 tale decreto viene abrogato e sostituito dal D.M. n.134/2016 a recepimento della Direttiva UE 2015/1127 del 10/07/2015, che prevede l'applicazione di un Fattore di Correzione Climatica (KC) di 1,25. A seguito di tale cambiamento il risultante indice R1 è di 0,6332 (doc. n. 63). **Pertanto le linee di incenerimento n.2,3 "nuove" ai sensi del vigente D.M. n. 134/2016 presentano un fattore dell'indice R1 inferiore a 0,65 e non sarebbero autorizzabili a recupero energetico (R1).**

Nonostante alla data di pubblicazione della **Determinazione n. G00063 del 13/01/2016 il D.M. n. 134/2016** con il calcolo aggiornato dell'indice R1 non era ancora disponibile, si ritiene insensato fornire il calcolo di tale indice su dati operativi del 2013.

ACEA Ambiente fa più volte riferimento al D.G.R. Lombardia 15 febbraio 2012, n. IX/3019 (doc. n. 50,51). ARPA Lombardia interpellata su tale questione chiarisce che

- a) il calcolo dell'indice R1 deve essere effettuato annualmente
- b) che il calcolo completo dell'efficienza energetica, per la verifica del mantenimento dell'operazione R1 deve essere effettuato ai sensi della DGR 3019/12, all. B e del Decreto Ministeriale 19 maggio 2016, n. 134 e secondo le "Linee guida operative per il calcolo annuale dell'indice di efficienza energetica R1 conseguito dai termovalorizzatori di rifiuti urbani." (doc. n. 27).

Successivamente alla Determinazione n.G00063 del 13/01/2016, la Linea n.1 entra in esercizio con Determinazione n.G04789 del 13/04/2017 "Preso atto del collaudo ed autorizzazione all'esercizio della c.d. Linea 1". tuttavia un mese più tardi con Determinazione n.G07437 del 25/05/2017 "Art.35 L.164/2014 – art.5 comma 1-bis e art.29 ter del D.Lgs 152/2006 – Acea Ambiente S.r.l. – Impianto di termovalorizzazione località Valle Porchio in Comune di San Vittore del Lazio (FR) – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione G00063 del 13/01/2016 – **Adeguamento a saturazione del carico termico per l'esercizio delle linee di combustione fino ad una capacità di trattamento pari a 397.200 t/anno**" SENZA ALCUNA verifica di conformità dell'indice R1. Il che è incredibile, in quanto proprio il suddetto articolo prevede **la verifica di sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, condizione INDISPENSABILE per l'autorizzazione a saturazione del carico termico. Il che ha davvero dell'incredibile.**

Si ritiene che la **Determinazione n.G07437 del 25/05/2017** lamenti diversi profili di illegittimità:

Ai sensi del D.Lgs 152/2006, si ritiene che essa **vada intesa come una modifica sostanziale** e non un semplice "adeguamento a saturazione del carico termico" in quanto:

- a) le modifiche effettuate sono state soggette a Valutazione di Impatto Ambientale, come da **Determinazione n.G06936 del 17/05/2017**
- c) sono stati effettuati diversi aggiornamenti/modifiche/rinnovi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale n.72 del 25 Luglio 2007 e s.m.i., con un incremento di oltre il 50% di rifiuto originariamente trattato, come di seguito illustrato

Atto Autorizzativo (A.I.A.)	Tipo di modifica	Note
Determinazione 20 Agosto 2012, n.B05477	Aggiornamento A.I.A. rilasciata con Decreto Commissariale n.72 del 25	Autorizzazione all'incremento del quantitativo annuale di rifiuti trattati da 102.700 a 112.240 (~

	Luglio 2007 e s.m.i.	9%) per le Linee 2 e 3.
Determinazione n.G07575 del 18/05/2015	Art.35 A.I.A. rilasciata con Decreto Commissariale n.72 del 25 Luglio 2007 e s.m.i. - Adeguamento saturazione carico termico linee 2 e 3	Adeguamento a saturazione del carico termico per le linee 2 e 3 fino ad un massimo di 260.480 t/anno Calcolo indice R1 (0.70 con D.M. 7 Agosto 2013) in conformità con quanto disciplinato dall'Allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006
Determinazione 13 Gennaio 2016, n.G00063	Rinnovo A.I.A. rilasciata con Decreto Commissariale n.72 del 25 Luglio 2007 e s.m.i.	Autorizzazione ad operazioni R1, per le linee 2 e 3, in conformità con quanto disciplinato dall'Allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 - i valori per il calcolo dell'R1 sono risalenti al periodo di esercizio del 2013 come da Determinazione G07575
Determinazione n.G15589 del 22/12/2016	Modifica Determinazione G07575. Art.35 Adeguamento saturazione carico termico linee 2 e 3 saturazione carico termico linee 2 e 3	<u>Adeguamento a saturazione del carico termico per le linee 2 e 3</u> fino ad un massimo di 270.000 t/anno Calcolo indice R1 (0.70 con D.M. 7 Agosto 2013 abrogato con D.M. n. 134/2016) su dati di esercizio risalenti al 2013.
Determinazione n.G07437 del 25/05/2017	Art.35 A.I.A. rilasciata con Determinazione 13 Gennaio 2016, n.G00063 e s.m.i. - Adeguamento saturazione carico termico linee 1, 2 e 3	<u>Adeguamento a saturazione del carico termico per le linee 1, 2 e 3</u> fino ad un massimo di 397.200 t/anno Nessun calcolo indice R1 nonostante la linea 1 sia appena entrata in esercizio con Determinazione n.G04789 del 13/04/2017

Tabella 1. Riepilogo delle modifiche/ rinnovi/ adeguamenti dell'A.I.A. con D.C. n.72 del 2007

c) **Messa in esercizio di una nuova installazione**, come da **Determinazione n.G04789 del 13/04/2017**

Mentre nelle Determinazioni n.G07575 del 18/05/2015 e n.G15589 del 22/12/2016, si fa esplicitamente riferimento al calcolo dell'indice R1 per le Linee di incenerimento 2 e 3, condizione necessaria per la verifica di impianto a recupero energetico come da Art.35 D.L. 133/2014, nella Determinazione n.G07437 del 25/05/2017 **questa condizione viene ignorata**. Presumibilmente, in maniera erronea si è ipotizzato che il calcolo dell'indice R1 come da precedente determinazione, effettuato sulle linee di incenerimento 2 e 3 (anno di esercizio 2013) ed in conformità del D.M. 7 Agosto 2013 (abrogato con il D.M. n.133/2016) possa essere ancora valido ed applicabile per qualche ragione anche alla linea di incenerimento n.1 (entrata in esercizio solo un mese prima).

Dal 2017, senza alcuna verifica dell'indice R1 per tutte e tre le linee di incenerimento e con un indice R1 delle linee n,2,3 inferiore allo 0,65 ad impianto ex – novo l'intero complesso impiantistico è classificato come impianto a recupero energetico (R1) ed è considerato ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

(“Sblocca Italia”), costituisce infrastruttura e insediamento strategico di preminente interesse nazionale e contribuisce alla realizzazione di un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantendo la sicurezza nazionale nell'autosufficienza del ciclo di gestione integrato dei rifiuti, così come richiesto dall'art. 16 della Direttiva 2008/98/CE **(doc. n. 2)**.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che ci siano delle reali possibilità che tale impianto possa **NON** essere qualificabile ad operazioni a recupero energetico e pertanto **NON** potrebbe essere considerata infrastruttura strategica in quanto semplice inceneritore a terra (D10).

Il mancato raggiungimento dell'indice R1 ha come ulteriore conseguenza, l'impossibilità di trattare il rifiuto CER 19.12.10 **(doc. n. 20)**, praticamente l'unica tipologia di rifiuto che tale impianto ha trattato nel tempo. Questo implicherebbe che il vigente P.R.G.R., per tutto ciò che compete il “recupero energetico” e tutto quanto prodotto agli organi competenti europei per il superamento della procedura di pre-contenzioso aperta dalla Commissione Europea “EU Pilot n.(2019)9541 ENVI” sulla chiusura del ciclo rifiuti nella Regione Lazio e la capacità di termovalorizzazione (inteso come recupero energetico sul quale l'intero P.R.G.R. si fonda), si fondano su dati errati **(doc. n. 28 – pag.8)**. In sintesi, il rischio è che l'impianto di San Vittore del Lazio nel tempo e tutt'ora **NON** garantisce alcun recupero energetico dei rifiuti trattati, in violazione del P.R.G.R. e della procedura di pre-contenzioso aperta dalla Commissione Europea “EU Pilot n.(2019)9541 ENVI”.

14. LA DETERMINA N.G17933 DEL 24/12/2024 - L'ULTIMA IN ORDINE CRONOLOGICO – CALCOLO DELL'INDICE R1 CARATTERIZZATO DA DIVERSE ANOMALIE MACROSACIPICHE

Quest'ultima determinazione evidenzia diversi aspetti, che paradossalmente trattano addirittura prescrizioni specifiche sulla IV linea di incenerimento, autorizzata con Determinazione. PAUR n.G14844 del 28/10/2022. Nonostante, la Conferenza dei Servizi sulla IV linea sia terminata oltre due anni fa, le anomalie evidenziate nella presente Determina sono rilevanti a testimonianza che la suddetta Conferenza probabilmente non abbia chiarito tutti gli aspetti necessari nonostante l'autorizzazione finale.

- a) *“Infine, si ricorda che ancora non risulta pervenuta l'attestazione di inesistenza di usi civici da parte del Comune di San Vittore. La società ha indicato tale inesistenza ma è necessario acquisire l'attestazione da parte del Comune”* **(doc. n. 62 – pag.43)**. Dopo due anni dall'approvazione del P.A.U.R. non sono pervenute le necessarie attestazioni inerenti l'inesistenza di usi civici.
- b) Numerose e rilevanti sono le prescrizioni richieste di cui molte riguardanti la IV linea di incenerimento recentemente autorizzata **(doc. n. 62 – pag.38-41 e 49-79)**, quasi come se il

procedimento di rinnovo oggetto della Determina n.G17933 del 24/12/2024 fosse un procedimento *ex novo* per la IV linea di incenerimento. **(doc. n. 62 – pag.49-79)**

- c) Richiesta di integrazioni da parte dell'Area Urbanistica Regionale **(doc. n. 62 – pag.43)**
- d) Inizio dei lavori senza alcuna comunicazione alla Regione Lazio **(doc. n. 62 – pag.19)**

Per quanto riguarda il calcolo dell'indice R1 sulle tre linee di incenerimento effettuate da ACEA Ambiente nell'elaborato "Modalità di calcolo del coefficiente di efficienza energetica R1", e riportato nella Determinazione n.G17933 del 24/12/2024 **(doc. n. 62 – pag.16)** e di seguito riportata.

	u.m.	2024 - I semestre			
		Linea 1	Linea 2	Linea 3	UL3
Energia elettrica prodotta	MWh	37.709	42.438	42.330	122.476
Energia elettrica acquistata dalla rete	MWh	-	-	-	-
Energia elettrica ceduta	MWh	32.330	36.626	36.566	105.522
CDR/CSS Termovalorizzato	ton	44.650	50.115	51.000	145.765
PCI medio	kJ/kg	14.912	14.111	14.686	14.558
Metano utilizzato (vapore in linea)	Smc	592.024	130.501	203.812	926.337
Metano utilizzato (no vapore in linea)	Smc	74.760	147.655	266.177	488.592
PCI gas naturale	kJ/Smc	36.530	36.530	36.530	36.530
Ep	MWh/anno	98.043	110.338	110.057	318.437
Ef	MWh/anno	6.007	1.324	2.068	9.400
Ew	MWh/anno	184.950	196.437	208.052	589.439
Ei	MWh/anno	759	1.498	2.701	4.958
CCF		1,25	1,25	1,25	1,25
R1		0,62	0,70	0,65	0,65

Tabella.2 Acea Ambiente elaborato "Modalità di calcolo del coefficiente di efficienza energetica R1"

Il P.C.I. medio è uno delle principali grandezze utilizzate per il calcolo dell'indice R1 in quanto utilizzato per determinare il termine E_w . Esso quantifica l'energia associata al rifiuto trattato dall'unità d'incenerimento. A parità di energia elettrica prodotta, piu' è basso il P.C.I. medio maggiore è il risultante indice R1.

Nel caso di specie il P.C.I. utilizzato da ACEA Ambiente per il calcolo dell'indice R1 sulle tre linee di incenerimento (I semestre 2024) sembra essere **straordinariamente basso.**

Dai dati pubblicati dallo stesso Gestore dell'impianto, il P.C.I. negli anni 2012 – 2018 è sempre stato nettamente al di sopra dei 15.000 kJ/kg, come sintetizzato in Tabella.3. **(doc. n. 63 – pag.45-47)**

a.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Linea I	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15.050	15.351	15.088
Linea II	16.643	15.645	16.621	17.014	15.432	16.186	15.606
Linea III	16.526	15.438	15.120	16.834	15.050	16.186	15.668

Tab.2 P.C.I. (kJ/kg) Dichiarazione Ambientale Acea Ambiente 2018y

Inoltre, come Determinazione A.I.A. n.G14621 del 26/10/2022 la stessa ACEA Ambiente riporta un P.C.I medio per l'anno 2019 e 2020 rispettivamente di 15.295 e 15.392 kJ/kg (doc. n. 22 – pag.77-78)

Per quanto appena esposto, con particolare riferimento al P.C.I. di 14.111 kJ/kg proposto per la linea n.2 sembra essere davvero anomalo soprattutto in considerazione del fatto che dal 2012 al 2020 il P.C.I. medio pubblicato è oltre 15.000 kJ/kg

Da un'analisi di sensitività condotta sui dati prodotti in Tab.1 e facendo variare il P.C.I medio si evince immediatamente che per raggiungere l'indice $R1 < 0,65$, il P.C.I. medio deve essere di circa 14.750 kJ/kg, valore notevolmente inferiore a quello pubblicato nel decennio 2012-2020

- Assumendo il valore minimo del P.C.I. medio mai registrato negli anni 2012-2020, ovvero 15.1000 kJ/kg, il risultante indice R1 è di circa **0,63**, inferiore allo 0,65.
- Assumendo un P.C.I. medio di 15.780 kJ/kg, valore rappresentativo della media negli anni 2012 – 2018 e perfettamente in linea con quanto dichiarato dalla stessa ACEA Ambiente a pag.14 dell'elaborato IO45PD RO17 O “Relazione tecnica descrittiva”, il risultante indice R1 è di circa **0,60**.
- Per qualsiasi valore dell'indice medio del P.C.I. superiore a 15.900 kJ/kg, il risultante indice R1 è **addirittura inferiore allo 0,60**.
- Il valore del P.C.I. medio riportato da ACEA Ambiente è **significativamente differente da quello pubblicato negli anni precedenti**. Il P.C.I. medio di 14.111 kJ/kg per la Linea n.2 sembra essere addirittura fuori scala.




Fig.2 P.C.I. Medio (kJ/kg) dal 2012 al 2020 incluso I semestre 2024

Il P.C.I medio oltre ad assumere una notevole rilevanza nel calcolo dell'indice R1, è fondamentale per il calcolo del rendimento elettrico lordo, necessario per garantire la conformità alle BAT-AEEL n.20 indispensabili per l'esercizio dell'impianto. Già con i valori forniti da ACEA relativi al P.C.I. si evidenziano delle criticità nel rispetto delle BAT n.20 per la linea 1. Tuttavia si ritiene che tale problematica sia presente anche sulle linee n.2,3 per valori del P.C.I. medio come da anni 2012-2020.

Il rendimento elettrico per le linee n.2,3, *ex novo*, quindi caratterizzate dal massimo valore di performance, come deducibile dal calcolo riportato nella Determinazione n.G00063 del 13/01/2016 era di circa 19,96% ($737.317 / (2.597.452 + 101.748)$), inferiore al 20% minimo stabilito per le BAT n.20 con risultante indice R1 di 0,633 calcolato secondo l' **Allegato 1 del D.M. n. 134/2016** e quindi inferiore al valore di 0,65.

* * * * *

Tutto ciò premesso e considerato, l'associazione ambientalista FARE VERDE Provincia di Frosinone,

CHIEDE

Che codesta autorità giudiziaria e l'Ecc.ma Procura della Repubblica adita Voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa, valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti. Nel caso di specie parrebbe opportuno che le indagini, in particolare, riguardassero i seguenti aspetti:

- Accertare la irregolarità rilevate nella Documentazione prodotta dalla Società Acea Ambiente S.p.A. e del P.A.U.R. emesso per la n.4 linea di incenerimento nonché quelle rilevate nel presente Atto di denuncia inerenti anche le n.1,2,3, linee di incenerimento
- Verificare l'indice energetico associato alle tre linee di incenerimento oltre alla IV linea e la loro reale classificazione secondo il D.Lgs.205/2010 ed il Decreto Ministeriale n.134 del 19/05/2016
- Valutare se l'autorizzazione rilasciata in **NON** conformità al Piano di Risanamento Qualità dell'Aria ed in difformità dello stato epidemiologico rilevato dal Dep. **NON costituiscono un pericolo per la salute umana e la salvaguardia e tutela dell'ambiente** in considerazione dei preoccupanti risultati emersi del campionamento di materiale organico ed inorganico nelle vicinanze dell'impianto
- Verificare la legittimità di tutte le determinazioni ed autorizzazioni rilasciate dal 2002 ad oggi, in particolare la Determinazione n.G07437 del **25/05/2017**.

- Accertare nel caso in cui l'impianto **NON** fosse autorizzabile ad operazioni R1, l'illegittimità di eventuali finanziamenti Nazionali ed Europei ed i profili penalmente rilevanti considerando le anomalie riscontrate anche sulle linee di incenerimento n.1,2,3
- Verificare l'utilizzo delle BAT sulle tre linee di incenerimento esistenti vista la loro assenza come rilevato dalla recente Determinazione n.G17933 del 24/12/2024
- Verificarne la legittimità di tale impianto, stante il consolidato principio giurisprudenziale circa il **carattere permanente del reato di abuso edilizio**, il quale ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva (Cass. Pen. 7404/2021, Cass. Pen. Sezioni Unite n. 17178/2002)
- Valutare se lo smaltimento di rifiuti all'interno di una struttura priva dei necessari atti amministrativi, tra cui la concessione edilizia, possa configurare il reato di traffico illecito di rifiuti oltre che di truffa, frode ecc.....
- Considerare i potenziali benefici economici imputabili sia al conferimento dei rifiuti che alla vendita di energia elettrica avvenuta negli anni e tutt'ora in essere, oltre al mancato pagamento dell'ecotassa

Si allegano i seguenti atti:

- 1) Stralcio Determinazione A.I.A. n. G00063 del 13/01/2016
- 2) Stralcio Dichiarazione Ambientale Impianto di termovalorizzazione di San Vittore del Lazio - Anno 2022
- 3) "Localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Impianti di coincenerimento e incenerimento, anno 2022 - Catasto rifiuti nazionale, fonte ISPRA
- 4) Stralcio Piano Regionale Gestione Rifiuti 22/09/2020 – Bollettino ufficiale Regione Lazio - N. 116
- 5) Stralcio elaborato IO45PD RO10 O "Sintesi non tecnica" – Acea Ambiente
- 6) Stralcio Determinazione V.I.A. n. G09041 del 12/07/2022 – Regione Lazio
- 7) Nota Provincia di Frosinone Prot. n. 7702 del 08/03/2021
- 8) Stralcio "Valutazione Qualità dell'Aria 2021 – Arpa Lazio
- 9) Stralcio "Valutazione Qualità dell'Aria 2022 – Arpa Lazio
- 10) Nota ARPA Lazio 11/07/2022 Rif. Arpa: prot. n. 48423 del 11/07/2022
- 11) Stralcio elaborato IO45PD RO12 O "Parte 4 – Quadro di riferimento ambientale -stato attuale"
- 12) Stralcio elaborato IO45PD RO10 O "Parte 1 e 2 – Introduzione e quadro programmatico
- 13) Parere di competenza Provincia di Caserta
- 14) Stralcio Studio ERAS "Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio"
- 15) Sintesi dei risultati della campagna di campionamento nell'area limitrofe all'inceneritore di San Vittore d. L
- 16) Memorie ed Integrazioni ai pareri del Comune di San Vittore del Lazio del 30/06/2021 - prot. n° 3788
- 17) Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5411/2001 ex 26a
- 18) Sentenza del Consiglio di Stato n. 3843/2002, ex 27°
- 19) Atto di diffida e messa in mora ex art. 90 r.d. n. 642/1907 ex 28a

- 20) Capitolato speciale di appalto SAF Frosinone ex 30°
- 21) Parere di Competenza area A.I.A. - REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.Int.0859388.25-10-2021
- 22) Stralcio Determinazione A.I.A. n.G14621 del 26/10/2022
- 23) Determinazione G07575 del 18/06/2015
- 24) Determinazione G15589 del 22/12/2016
- 25) Stralcio Quadro sinottico
- 26) Comunicazione ARPA Lombardia “DGR IX/3019 del 15 febbraio 2012”
- 27) Stralcio Linee Guida per il Calcolo dell’indice R1 per termovalorizzatori di rifiuti urbani (Reg. Lombardia)
- 28) Interrogazione a risposta scritta n.53 10/01/2024 Regione Lazio - Cons. Zeppieri
- 29) Parere di competenza Area Rifiuti - REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.Int.0787726.04-10-2021
- 30) Stralcio Nota ARPA Lazio - Rif. Arpa: prot. n.82924 del 15/12/2021
- 31) Stralcio Elaborato IO45PD RO17O “Relazione tecnica descrittiva” Acea Ambiente Giugno 2020
- 32) NOTA TECNICA - ALLEGATO 1
- 33) Stralcio Elaborato “Relazione Tecnica” ARPA Lazio Rif. Regione Lazio prot.n. 1220308 del 04/10/2024
- 34) Determinazione dirigenziale n.3373 del 19/11/2024 – Provincia di Frosinone
- 35) NOTA TECNICA - ALLEGATO 2
- 36) NOTA TECNICA - ALLEGATO 3
- 37) Integrazione parere di competenza Comune di San Vittore del Lazio
- 38) Stralcio verbale I Conferenza dei servizi 01/07/2021
- 39) Stralcio Determinazione V.I.A. n. G06936 del 17/05/2017
- 40) Parere di competenza Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio provincia di FR e LT - 07/01/2022
- 41) Nota Prot. n. 0004865/21/MPDS/rv ACEA AMBIENTE 1/09/2021
- 42) Stralcio Piano Regionale Gestione Rifiuti – Roma Capitale prot.reg. 780667 del 2.10.2019
- 43) Stralcio Piano Regionale Gestione Rifiuti – Valutazione di Incidenza (VInCA)
- 44) Documento fotografico 3 – interferenza dell’opera con sentieri naturalistici ed aree a preminente valore paesaggistico
- 45) Elaborato “Modello di Valutazione della Qualità’ dell’Aria” Impianto di San vittore del Lazio – Studio ERAS
- 46) Stralcio verbale II Conferenza dei Servizi 25/10/2021
- 47) Richiesta integrazioni regione Lazio 16/10/2020
- 48) Nota ARPA Lazio 13-12-2021
- 49) Stralcio integrazioni ACEA Ambiente 29/11/2021
- 50) Stralcio documentazione integrativa ACEA Ambiente 12 Agosto 2021
- 51) Stralcio documentazione integrativa ACEA Ambiente 29 Novembre 2021
- 52) Stralcio Determinazione V.I.A. n. G09041 del 12/07/2022 – Regione Lazio - (Prescrizioni V.I.A.)
- 53) Parere Finale Provincia di Frosinone Prot.n. 496 del 07/01/2022
- 54) Nota Provincia di Frosinone Prot.n. 21211 del 01/07/20215
- 55) Stralcio Dichiarazione Ambientale Termovalorizzatore San vittore del Lazio - ACEA Ambiente anno 2020
- 56) Stralcio Dichiarazione Ambientale Termovalorizzatore di Brescia – Anno 2020
- 57) Stralcio Dichiarazione Ambientale Termovalorizzatore di Trieste – Anno 2021
- 58) Stralcio Dichiarazione Ambientale Termovalorizzatore di Padova – Anno 2021
- 59) Stralcio Dichiarazione Ambientale Termovalorizzatore di Poggibonsi – Anno 2018

- 60) Stralcio Dichiarazione Ambientale Termovalorizzatore di Piacenza – Anno 2022
- 61) Stralcio Piano Regionale Gestione Rifiuti 22/09/2020 – Rifiuti speciali
- 62) Determinazione n.G17933 del 24/12/2024
- 63) Stralcio Dichiarazione Ambientale 2018 – ACEA Ambiente

Distinti saluti

Marco Belli